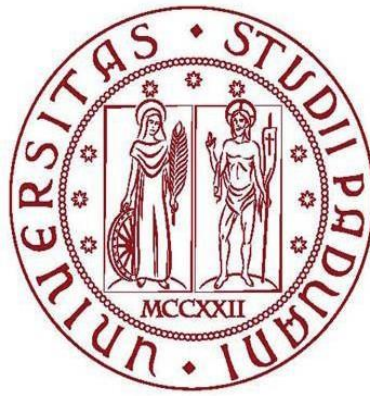




UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

*Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata*

Corso di laurea in SCIENZE SOCIOLOGICHE

**L'inclusione lavorativa dei soggetti
in regime di detenzione**

Relatrice:

Prof. Maria Cristina Ginevra

Laureanda: Marta Poletto

Matricola: 1225491

A.A. 2022/2023

Indice

Introduzione.....	3
Capitolo 1	5
L'inclusione lavorativa.....	5
1.1 I diritti umani	6
1.2 I soggetti in stato di detenzione	8
1.3 I diritti lavorativi dei soggetti in stato di detenzione	9
1.4 L'attuazione del diritto al lavoro dei soggetti in stato di detenzione	11
1.4.1 Il lavoro intramurario.....	13
1.4.2 Il lavoro extra murario	14
1.5 Dopo il regime di detenzione	15
Capitolo 2	17
Limiti e barriere all'inclusione lavorativa	17
2.1 Pregiudizi, etichettamento e stigmatizzazione.....	18
2.1.1 Il caso dei migranti.....	20
2.2 L'istruzione e la formazione lavorativa	22
2.2.1 Le figure professionali	24
2.2.2 L'emergenza sanitaria.....	26
2.3 Le politiche criminalizzanti.....	27
2.4 Il rischio della recidiva	28
Capitolo 3	32
Interventi e progetti per il reinserimento	32
3.1 La Legge Smuraglia	32
3.1.1 L'evoluzione della normativa.....	34
3.2. Progetto M.I.L.I.A.....	35
3.2.1 L'iniziativa in Sardegna	36
3.2.2 Puglia, Abruzzo e Toscana	38
3.3 La Cisco Networking Academy	40
3.4 Gli 8 progetti del Sud-Italia	41
3.5 Il festival dell'Economia Carceraria	44
Sitografia	50

Introduzione

Osservando le condizioni dei soggetti attualmente in stato di detenzione e considerando il sovraffollamento carcerario e la mancanza di risorse, è più che mai difficile e parallelamente necessario riflettere su concetti come risocializzazione e tutela dei diritti.

Secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 313 del 1990) la rieducazione è vista come un compito inderogabile del sistema penale ma non sempre è assicurata. In primis il fondamentale diritto di svolgere un'attività lavorativa è riconosciuto e permette ai soggetti, oltre all'acquisizione di nuove esperienze professionali, la chance di una reintegrazione almeno parziale nella società a fine detenzione. Partendo dal concetto più generale di "inserimento", che fa riferimento alle politiche e normative che regolano l'effettiva presenza degli individui nei contesti, si deve arrivare a considerare più specificatamente l'"inclusione" che riguarda un contesto specifico e le persone che lo formano; in questo caso si considera come ambiente quello carcerario e la società esterna ad esso e come persone i soggetti in stato di detenzione. L'inclusione consiste in un insieme di azioni messe in atto affinché tutti gli individui possano partecipare attivamente nel contesto sociale di riferimento e il carcere si impegna a riconoscere i diritti di ognuno nel penitenziario. Nelle successive riflessioni si cercherà di contribuire alla rimozione dello stigma per il quale negli istituti di pena non sia possibile condurre attività 'normali' e 'retributive' e di analizzare il diritto al lavoro con attenzione alle situazioni di vulnerabilità. Si andrà di conseguenza ad approfondire l'inclusione lavorativa nei suoi aspetti generali adattandola poi all'ambiente carcerario, analizzando il percorso che va dagli anni scontati nel penitenziario alla scarcerazione. Gli aspetti fondamentali della rieducazione e della reintroduzione sociale rappresentano spesso una criticità a causa delle cosiddette barriere all'inclusione tra le quali i pregiudizi ricorrenti, gli svantaggi e la diffidenza costante. Si considereranno infine gli atteggiamenti dei datori di lavoro nei confronti dell'inclusione lavorativa introducendo e spiegando gli interventi d'implementazione nel contesto italiano che dovrebbero promuovere contesti quotidiani e lavorativi inclusivi.

Nello Stato Italiano sono presenti diversi piani economici per mobilitare e sviluppare maggiormente l'attività lavorativa nelle carceri come ad esempio l'introduzione di stamperie, laboratori sartoriali ma anche aziende agricole con il fine di aiutare i lavoratori in regime di detenzione ad ottenere più attenzione e dignità. Questi progetti e ulteriori interventi con le stesse finalità saranno approfonditi e accostati a norme e decreti legge che spiegheranno la situazione attuale.

Capitolo 1

L'inclusione lavorativa

“L'inclusione nel mondo del lavoro può aiutare gli individui a percepire sé stessi come membri attivi e costruttivi della società in cui vivono.”¹

Si può definire “inclusivo” un ambiente di lavoro che fa sentire ogni dipendente valorizzato, riconoscendo al contempo le sue differenze e il modo in cui queste contribuiscono al processo di costruzione dell'identità della persona; ciò comporta un incremento dell'autostima, del rispetto per le altre persone e delle relazioni sociali. In un simile contesto si possono realizzare azioni positive che annullano l'impatto di pregiudizi e discriminazioni garantendo pari opportunità e celebrando le diversità e il loro ruolo nel tessuto organizzativo. Secondo Szymanski e Hershenson, il lavoro è caratterizzato da un valore intrinseco e da un valore strumentale. Il suo valore intrinseco sta nell'importanza che gli individui attribuiscono al fatto di compiere il proprio lavoro e nella possibilità che esso dà di esprimere la propria identità personale; il suo valore strumentale risiede, invece, nella sua capacità di soddisfare le esigenze quotidiane, nella sua tendenza a conferire un senso alla vita adulta, e nella rappresentazione di esso come mezzo possibile per gli individui per applicare le conoscenze acquisite e per esprimere i propri talenti.

L'inclusione sociale e lavorativa con i conseguenti strumenti di facilitazione riadattiva è considerata come un “banco di prova più vero e impegnativo di promozione politica, dei diritti civili e sociali delle persone cosiddette svantaggiate e a rischio di emarginazione, in età lavorativa.”² Questo inserimento costituisce un grande problema economico e sociale che le politiche pubbliche, nonostante i numerosi sforzi, non sempre riescono a fronteggiare a causa della scarsità delle risorse dedicate e delle resistenze riscontrate da parte dei datori di lavoro. Si devono quindi individuare e costruire luoghi in cui le persone con le loro differenze e i loro svantaggi sociali si sentono accolte,

¹ Richardson, M. S. (1993). Work in people's lives: A location for counseling psychologists. *Journal of counseling psychology*, 40(4), 425.

² Lam, C. S., Wiley, A. H., Siu, A., & Emmett, J. (2010). Assessing readiness to work from a stages of change perspective: implications for return to work. *Work*, 37(3), 321-329.

valorizzate per ogni contributo offerto e hanno le stesse opportunità di avanzamento dei loro colleghi.

Una cultura inclusiva presuppone che tutti siano in grado di fare un buon lavoro, indipendentemente dalle esperienze pregresse. I datori di lavoro dovrebbero dare la stessa fiducia a tutti i dipendenti e non temere di essere diretti nel dare feedback chiari e onesti così da permettere maggiori possibilità di miglioramento e un coinvolgimento a tutti gli effetti. Una cultura inclusiva offre inoltre pari accesso alle opportunità di crescita, premiando il talento e l'impegno, permettendo quel tipo di interazioni lavorative formali e informali che portano a stringere legami di amicizia e a sviluppare un senso di appartenenza.

1.1 I diritti umani

I diritti umani e la loro applicazione, assieme al riconoscimento della dignità umana, sono elementi imprescindibili della cultura inclusiva, perché richiedono che ogni persona possa concretamente godere di tutti i diritti e delle libertà fondamentali garantite dal Diritto internazionale, oltre che dalle Costituzioni democratiche. “È necessario pensare all'inclusione come ad un processo: azioni che abbracciano la diversità e costruiscono un senso di appartenenza, radicato nella convinzione che ogni persona ha valore e potenziale, e dovrebbe essere rispettata, indipendentemente dal suo background, capacità o identità.”³ Per questo i diritti umani, che corrispondono a bisogni essenziali, devono essere soddisfatti affinché possa avvenire una degna realizzazione della persona nell'integralità delle sue componenti materiali e spirituali, non trascurabili quando si parla di inclusione a qualsiasi livello. È proprio in ragione della loro essenzialità che la legge riconosce questi bisogni come diritti fondamentali; allo stesso tempo, vige l'obbligo, sia alle pubbliche istituzioni che agli individui titolari, di rispettarli. Essi sono riconosciuti giuridicamente sul piano interno ed internazionale e il primo strumento giuridico che sancisce il rispetto dei diritti umani è la Carta della Nazioni Unite, in vigore dal 24 ottobre 1945, la quale viene poi aggiornata nel 1948 con l'adozione della Dichiarazione universale dei diritti umani. Essa è la prima enunciazione organica di principi e diritti umani contenuta in un

³ Global Education Monitoring Report Summary (2020), *Inclusion and education: all means all*.

atto nazionale che ha dato vita ad un processo di positivizzazione, ovvero di riconoscimento giuridico.

Un vero e proprio riconoscimento dei diritti umani comporta, ad esempio, che il lavoro abbia le stesse possibilità di garanzia e soddisfacimento del diritto alla libertà di associazione. Particolare attenzione, proprio per il rilievo politico, va posta sugli articoli 1 e 28 della Dichiarazione universale. L'articolo 1 della Dichiarazione proclama che *“tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti, essi sono dotati di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”* per cui i diritti umani, fondamentali della persona, sono inviolabili e inalienabili perché ineriscono alla natura umana; diventano diritto positivo in virtù del loro riconoscimento (*non attribuzione*). L'articolo 28 della Dichiarazione è importante per il suo contenuto assolutamente innovativo e la sua portata strategica: *“ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale internazionale nel quale i diritti e libertà, enunciati della Dichiarazione, possano essere pienamente realizzati”*. Riconosce la pace, sia interna ad uno Stato che internazionale, come un diritto fondamentale della persona. Dal punto di vista giuridico quindi, la pace prevale, annullando uno dei tradizionali tributi della sovranità statale, il diritto di fare la guerra.

Sul piano universale, abbiamo forme di tutela che possono essere definite quasi giurisdizionali. Ci sono Comitati (*treaty bodies*) istituiti in virtù di convenzioni internazionali che hanno il compito di monitorare l'implementazione delle norme del trattato all'interno dei Paesi che l'hanno ratificato e ricevono solitamente comunicazione da parte di individui che ritengono di aver subito una violazione di un diritto. A fianco dei comitati opera il Consiglio dei diritti umani, organo politico intergovernativo. Ha la responsabilità di promuovere il rispetto universale dei diritti umani per tutti, attraverso lo strumento della revisione periodica universale: tutti gli Stati appartenenti alle Nazioni Unite sono sottoposti periodicamente ad una revisione, utile per promuovere tra le burocrazie nazionali la cultura universale dei diritti umani.

1.2 I soggetti in stato di detenzione

A livello sociologico i soggetti in stato di detenzione sono un'evoluzione degli individui cosiddetti 'devianti': la devianza sociale è creata in primis dai gruppi sociali, fautori delle comuni norme per cui la loro infrazione costituisce l'atto deviante stesso, su cui poi interviene il sistema penale con il proprio assetto burocratico. Si parla di evoluzione perché non tutti i comportamenti devianti sono criminali e oggetto di esecuzione penale ma tutti i comportamenti criminali sono devianti nella misura in cui il diritto, la polizia e i tribunali applicano e amministrano la giustizia. “Tra l'universo deviante e la criminalità, le società frappongono un insieme di filtri successivi in un percorso ad imbuto: i filtri sono costituiti dal codice penale che definisce la fattispecie criminosa (criminalizzazione primaria), dall'attività di polizia che seleziona i comportamenti ad essa riferibili e dall'attività dei tribunali che interpreta i comportamenti e ne convalida l'assunzione alla fattispecie prevista dal diritto (criminalizzazione secondaria). La criminalità così definita va incontro alla sanzione istituzione.”⁴

Un soggetto in stato di detenzione corrisponde a qualsiasi persona che sia privata della propria libertà contro la sua volontà e questo può avvenire per confinamento, prigionia o costrizione. Esistono due tipi di soggetti in condizione di prigionia: coloro che sono confinati legalmente, accusati quindi di crimini o di responsabilità civili, e coloro che sono detenuti illegalmente, non sono detenuti in virtù di un procedimento legale, giudiziario, legislativo o di altro tipo.

L'ordinamento penitenziario italiano è regolato dalla legge del 1975, oramai modificata più volte, diventando più o meno rigida in base alle contingenze e alle varie situazioni reali o rivendicate. I soggetti in stato di detenzione, appena varcano la soglia dei penitenziari vengono perquisiti, ne sono registrate le impronte digitali e compilata la cartella personale con rispettivi dati per poi essere visitati da un medico e uno psicologo per comprendere se ci sono problemi imminenti da supervisionare nel corso della pena. In questa analisi si prenderanno in considerazione i soggetti in stato di detenzione condannati per un reato riconosciuto dalla giustizia penale.

⁴ Vianello, F., & Sbraccia, A. (2014). *Sociologia della devianza e della criminalità*. Gius. Laterza & Figli Spa.

1.3 I diritti lavorativi dei soggetti in stato di detenzione

Compito dell'inclusione sociale è quello di concedere ai soggetti in regime di detenzione la possibilità di non sentirsi completamente emarginati dal mondo esterno. I penitenziari si impegnano a riconoscere alcuni diritti fondamentali, come quello al lavoro, imposto dalla costituzione all'articolo 27, comma 3: *“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”*.

In questo senso, l'attività lavorativa non è da considerarsi una punizione o un'ulteriore sofferenza ai fini dell'espiazione della pena, bensì un elemento importante nella rieducazione che riconosce le tutele di tutti i soggetti. Citando l'articolo 4 della Costituzione italiana, *“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”*, così non deve esserci distinzione tra lavoratori liberi e lavorati in regime di detenzione.

Si considera il cosiddetto diritto-dovere al lavoro retribuito che deve essere garantito al maggior numero di individui al fine di far loro riacquisire una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative, funzionali al reinserimento nella società. I diritti dei lavoratori in stato di reclusione, inoltre, devono essere ben rispettati, in quanto essi non possono esseri assoggettati a discriminazione per motivazioni di appartenenza di genere e godono del rispetto della qualifica, dell'indennità di anzianità, di disoccupazione, del diritto di sciopero e della partecipazione ad assemblee sindacali sul luogo di lavoro. Appare poi utile sottolineare che l'art. 48, comma 110, del Regolamento di esecuzione penale prevede espressamente che *“i detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privativa della libertà”*. Tenendo conto del necessario riconoscimento del lavoro dei soggetti in un regime di prigionia come quello di un semplice lavoratore nel mondo esterno, il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite viene garantito in seguito alla sostituzione di diversi articoli considerati incostituzionali, come l'art. 20, 16esimo comma, dell'ordinamento penitenziario che violavano l'importante posizione

soggettiva rivolta a soddisfare l'esigenza del lavoratore alla reintegrazione delle energie psicofisiche. La garanzia di questo diritto quindi non consente deroghe, in quanto si parla sempre di esseri umani e di rispetto della loro dignità e della loro salute fisica e mentale. “Ovviamente, il godimento del diritto alle ferie annuali retribuite verrà assicurato con gli adattamenti che si rendono necessari, sotto il profilo delle modalità (di forme e di tempo), per assicurarne la compatibilità con lo stato di detenzione. Il periodo di sospensione dell'attività lavorativa potrà essere dedicato al riposo o ad attività alternative esistenti nell'istituto carcerario e comunque – specifica ancora la Corte nella sentenza n. 158 del 2001 – le concrete modalità di fruizione potranno diversificarsi a secondo che il lavoro sia intramurario o si svolga all'esterno o in situazione di semilibertà.”⁵

Essendo presenti nell'ambiente carcerario diverse tipologie di soggetti, ci sono delle regolamentazioni speciali che distinguono i tossicodipendenti, che una volta assunti hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta al trattamento riabilitativo in apposite strutture terapeutiche e socio assistenziali, per un periodo non superiore ai tre anni (DPR 309/1990) e gli stranieri che se dispongono di un permesso di soggiorno regolare e commettono un crimine non ostativo nel momento del rinnovo del permesso, una volta scontata la pena, possono rimanere nel territorio italiano e fruire del diritto al lavoro; diversamente quando sono autori di un reato ostativo, vengono espulsi automaticamente dallo Stato.

Un grande traguardo raggiunto grazie al testo del nuovo articolo 20 dell'ordinamento penitenziario, è l'eliminazione dell'obbligatorietà del lavoro, che diventa retribuito regolarmente e volontario per i soggetti in esecuzione penale. “Quest'ultimo ha suscitato notevoli perplessità nella dottrina italiana ed è stato oggetto di significative critiche dagli organi internazionali che si occupano dei diritti dei carcerati. Dopo un processo di revisione durato quattro anni, la Commissione delle Nazioni Unite su Crime Prevention and Criminal Justice ha approvato il 22 maggio del 2015 la nuova versione delle UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, che hanno sostituito le vecchie regole del 1955. [...] L'art. 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel proibire la schiavitù ed i lavori forzati ha legittimato, come eccezione a

⁵ M. Ruotolo, 2002, *Diritti dei detenuti e costituzione*. G. Giappichelli editore, Torino.

tale divieto, la pratica del lavoro obbligatorio per i condannati, purché si tratti di lavoro “normalmente richiesto” nel corso di una detenzione legittima.”⁶

Per concludere è importante ricordare che “chi va in carcere non è un soggetto estraneo alla società, i detenuti non sono i diversi o i lontani, per questo bisogna fare attenzione alle tutele: chi entra in carcere non smette di essere una persona portatore di diritti. Infatti, le modalità di esecuzione delle pene devono sempre rispettare questi diritti e mirare al reingresso nella società.”⁷

1.4 L’attuazione del diritto al lavoro dei soggetti in stato di detenzione

Partendo dal presupposto che visitare un istituto penitenziario non può lasciare indifferenti, una volta superati i complessi controlli di sicurezza, ci si ritrova di fronte a realtà quasi sempre tragiche e si arriva a comprendere che la vita in carcere è molto più difficile di quanto si immagini. Una disciplina ferrea, degli orari più che rigidi e le piccole celle condivise con più persone con il conseguente sovraffollamento e la mancanza di strategie sanitarie sono, insieme alla corruzione e all'assenza di piani di reinserimento efficaci, solo alcune delle problematiche incontrate negli istituti carcerari. “Com’è noto, il lavoro entra in carcere con funzione punitiva, come un quid ulteriormente afflittivo da affiancare alla privazione della libertà del reo. Questa era l’impostazione del primo regolamento penitenziario del Regno d’Italia (1862), del Codice Zanardelli del 1889 e del Regolamento penitenziario del primo febbraio 1891, n. 260, confermata dalla legislazione fascista degli anni Trenta. Sono stati i principi costituzionali a rendere illegittima l’idea di lavoro forzato che animava la legislazione prerepubblicana. Solo nel 1975, con la legge di riforma dell’ordinamento penitenziario, il legislatore ha provveduto al necessario adeguamento delle regole sul lavoro in carcere.”⁸

⁶ Marcianò A. (2019), *Dignità e tutele del lavoro dei detenuti alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria*. Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni. 3, pp 39-70.

⁷ M. Nova, G. Specchio, 2021, Siamo ancora lontani dalla rieducazione del condannato. Ristretti.

⁸ Cavotta, V., & Rosini, M. (2021). Carcere, lavoro e impresa sociale: Verso una effettiva rieducazione dei detenuti?. *Impresa Sociale*, (1), 60-68.

Questa riforma ha quindi fatto in modo che l'attività lavorativa divenisse un caposaldo del trattamento in carcere, per cui "salvo casi di impossibilità" deve essere "assicurato il lavoro" a tutti soggetti che lo richiedano (art. 15, co. 2, O.P.). Il lavoro così diventa, non più un obbligo bensì un elemento utile e fondamentale alla formazione lavorativa e a un futuro rientro in società. Considerandolo nel concreto e non solo per i diritti e le regolamentazioni di cui dispone, esso avviene attraverso percorsi gradualisti per concludersi con la stipulazione di un contratto vero e proprio. Questo per quanto riguarda l'inizio del reinserimento lavorativo, perché sono stati proposti ulteriori passi avanti in direzione della società esterna verso la quale alcuni soggetti in stato di detenzione sono autorizzati ad uscire temporaneamente dagli istituti carcerari al fine di prestare la propria attività lavorativa per poi rientrare a fine giornata. Sono già presenti numerosi strumenti come tirocini, borse lavoro e partenariati che vengono messi a disposizione da parte degli enti locali al fine di incentivare l'assunzione dei soggetti in esecuzione penale e quelli che sono tornati cittadini liberi dopo un periodo di detenzione. "Il percorso dovrà quindi prevedere lo svolgimento di un'attività lavorativa all'interno dell'istituto, tanto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria che di cooperative sociali o imprese che operino all'interno del carcere sulla base di apposite convenzioni stipulate con le direzioni."⁹

L'inclusione lavorativa all'interno dei penitenziari non è concessa ad ogni soggetto in stato di detenzione, considerando che questi ambienti sono sovraffollati e sarebbe praticamente impossibile riuscire a garantire un impiego per ciascuno dei soggetti. I progetti inclusivi per questo motivo sono destinati a un numero limitato di persone, offrono ore di formazione in aula e prove pratiche sotto forma di mesi di tirocinio. E' previsto infine l'intervento di specialisti che aiutano i lavoratori in prova a trovare maggiore stabilità in base agli interessi, alle personali esperienze e alle mansioni disponibili. Un ulteriore limite di cui la legge non tiene conto è l'età: si constata che le persone anziane sono più difficili da collocare e da inserire all'interno dei vari percorsi, rispetto ai più giovani e agli adulti che hanno un'età compresa tra 30 e i 40 anni.

⁹ D. Alborghetti, M. Zanga (2012), Il lavoro in carcere tra crisi e prospettive. L'esperienza di Bollate. Bollettino Adapt.

Questi ultimi risultano avere allo stesso tempo una predisposizione maggiore al mondo del lavoro, risultando più motivati e aperti a nuove opportunità, avendo anche più tempo per imparare e specializzarsi.

Infine si continua però a sostenere che “le attività che i detenuti svolgono in carcere sono perlopiù poco “professionalizzanti”, e difficilmente si riesce a costruire un percorso di reinserimento che consenta al detenuto di svolgere anche all’esterno l’attività che svolgeva in carcere. [...] Difficilmente il lavoro in carcere contribuisce al reinserimento, e sembra essere al massimo un diversivo, un modo per far trascorrere con qualche attività il tempo della detenzione, un modo per far guadagnare pochi soldi in un’ottica di eterno presente che non getta le basi per il futuro.”¹⁰

1.4.1 Il lavoro intramurario

Così come si intuisce dal termine, il lavoro intramurario indica ogni mansione e incarico lavorativo svolti dai soggetti nel regime di detenzione all’interno dell’istituto carcerario, essi possono dipendere dall’amministrazione interna o da terzi. Nel primo caso si possono svolgere diversi tipi di attività, raggruppate in quattro tipologie differenti: le produzioni su ordinazione dell’amministrazione stessa, che comprendono tutto ciò che serve ai penitenziari come l’abbigliamento, attrezzature e arredi vari insieme alle mansioni di tipografi e fabbri; i lavori domestici per l’istituto come i cuochi, i portatori, gli addetti alla lavanderia e alle pulizie, i barbieri e i giardinieri; i lavori fisici in colonie o campi agricoli sempre nei pressi delle aree di detenzione che richiedono mungitori, apicoltori e ortolani e i servizi di organizzazione e manutenzione ordinaria che vengono assegnati più spesso a chi ha acquisito particolari qualifiche o competenze così come nel caso degli elettricisti, degli idraulici, dei lavoratori dell’ufficio conti correnti e dei bibliotecari. Per quanto riguarda alcuni degli incarichi, in generale quelli “assai poco qualificati, difficilmente conferiscono competenze spendibili nel mondo del lavoro. Ad esempio, lavorare come cuoco in carcere non agevola l’assunzione del detenuto in attività legate alla ristorazione. In alcuni istituti, la presenza di spazi da adibire a laboratori attrezzati e i finanziamenti (pubblici e privati) permettono di attivare anche lavorazioni

¹⁰ Antigone (2017), *Torna il carcere*, XIII Rapporto sulle condizioni di detenzione, antigone.it

più simili a quelle industriali e artigianali esistenti all'esterno del carcere.”¹¹ Nel caso di incarichi conferiti da terzi si pone invece l'attenzione sulla produttività e i risultati ottenuti essendo essi destinati ad aziende esterne e “riguardano per lo più cooperative sociali o anche imprese che stipulano convenzioni con l'amministrazione penitenziaria. Il rapporto di lavoro con i detenuti è gestito direttamente tra “lavoranti”, come vengono chiamati i detenuti che lavorano, e impresa/cooperativa. [...] Rispetto al lavoro gestito dall'amministrazione penitenziaria quello retribuito e organizzato da soggetti esterni crea un ponte tra carcere e società, e fa svolgere ai detenuti attività lavorative richieste dal mercato. Questo collegamento fa fatica a crearsi nonostante i tentativi di potenziare queste relazioni con gli incentivi economici della legge Smuraglia (193/2000) e protocolli per la realizzazione di attività produttiva nelle carceri.”¹²

1.4.2 Il lavoro extra murario

Si considera infine il lavoro esterno al carcere regolato dall' articolo 21 dell'ordinamento penitenziario che afferma che i soggetti per accedervi debbano, in caso di reati gravi, aver espiato almeno un terzo della pena e gli ergastolani almeno dieci anni di reclusione, trovandosi a contatto con la società esterna e privi, se non in rari casi, di una scorta. “Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza.”¹³

Nel 2000 emerge la possibilità di utilizzare la forza lavoro dei soggetti considerati all'interno di imprese e cooperative sociali così da incentivare l'inclusione sociale e lavorativa all'esterno delle carceri in cambio di benefici economici per le aziende ospitanti. Gli stipendi che spettano ai lavoratori sopracitati equivalgono a quelle dei

¹¹ *Ibidem*

¹² Torresan E. (2018), Carcere e lavoro: alcune opportunità ma solo per pochi. Bottom Up.

¹³ Art. 21 Legge sull'ordinamento penitenziario, Titolo I, Capo III – Modalità del trattamento

lavoratori liberi poiché il rapporto di lavoro che si stabilisce tra i soggetti in stato di detenzione e le imprese è regolato da specifiche convenzioni. In questa categoria lavorativa rientrano ad esempio i lavori di pubblica utilità ma le occupazioni sono tra le più varie e aiutano i soggetti ad integrarsi meglio nel mondo del lavoro avendo la possibilità di rapportarsi con individui esterni all'ambiente carcerario e recuperare vere e proprie relazioni umane.

Infine si può sostenere che i percorsi lavorativi offerti in carcere, insieme ai corsi di formazione, sono fondamentali per quanto riguarda l'inclusione sociale e professionale e una giusta rieducazione che consenta loro di evitare il rischio della recidiva. Offrono dapprima la possibilità concreta di guadagno e col passare del tempo l'opportunità di trovare un'attività veramente interessante che in futuro possa costituire un primo spiraglio per un pieno reinserimento in società.

1.5 Dopo il regime di detenzione

Quando i soggetti in stato di detenzione ritornano in libertà devono riadattarsi alla società esterna e quindi recuperare la rete sociale precedente o costruirne una nuova in grado di sostenerli. Un'occupazione è necessaria per conseguire questo obiettivo e promuove la stabilità economica che agevola il reinserimento nella società.

Come si vedrà nel successivo capitolo, esistono diverse barriere e limiti all'inclusione sociale e lavorativa di questi soggetti, con l'aggiunta di pregiudizi e diffidenza; per questo motivo essi costituiscono una categoria svantaggiata per cui è prevista una serie di agevolazioni. “Le Cooperative sociali sono obbligate ad avere tra gli assunti il 30% di appartenenti a queste categorie. Inoltre lo Stato promuove la costituzione di cooperative sociali formate da detenuti ed ex detenuti attraverso agevolazioni contributive. Infine sono sostenute dallo Stato, in collaborazione con le Regioni, attività di orientamento e formazione per detenuti ed ex detenuti nell'ambito dei Centri per l'Impiego.”¹⁴

¹⁴ Antigone (2019), Prendiamoci la libertà, Cosa fare una volta fuori dal carcere. La Mini guida di Antigone, antigone.it

Il primo passo da compiere per chi ha lavorato durante lo stato di prigionia è iscriversi nelle liste di disoccupazione dell'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro così da dichiarare la propria disponibilità immediata al lavoro, ricevere diverse proposte di formazione e un sussidio temporaneo secondo le dispositive della legge n. 56 del 1987. La richiesta del sussidio deve essere fatta entro 15 giorni dalla data della liberazione/rilascio, mentre la domanda per richiedere la disoccupazione va presentata entro il 31 marzo di ogni anno. È evidente che, a causa dei disagi vissuti dai soggetti durante e dopo lo stato di detenzione, orientarsi nella società esterna sia difficile; anche se sono presenti alcuni servizi di orientamento e ricerca di un'occupazione offerti da enti pubblici e privati, insieme ad altre attività di sostegno volte a soddisfare bisogni primari, questi non sono sufficienti a rispettare i diritti dei soggetti e la loro dignità.

Capitolo 2

Limiti e barriere all'inclusione lavorativa

Le difficoltà incontrate dai soggetti in stato di detenzione rispetto all'inclusione lavorativa all'interno dei penitenziari e nella società esterna una volta scagionati, sono molteplici e mettono in evidenza i limiti e le problematiche del sistema penale. L'incarcerazione influisce pesantemente sulle storie di vita, a partire dalle reazioni istituzionali al comportamento deviante che sfociano in stigmatizzazione e processi distorti di costruzione identitaria. Una volta entrati in carcere i soggetti possono assumere status e ruoli differenti corrispondenti ad aspettative definite dalla società esterna che li etichetta come criminali pericolosi da cui prendere le distanze. I datori di lavoro così come il resto della popolazione dispongono di una visione deterministica dell'esecuzione penale e quindi delle carceri in sé, che non permette, gran parte delle volte, di concepire un'apertura verso dei miglioramenti nel processo di rieducazione e reinserimento. Ci si appella per questo all'insostituibilità e all'irrinunciabilità del carcere, essendo esso sempre esistito e non essendo mai stata trovata un'alternativa valida capace di garantire le stesse misure di sicurezza e la stessa percezione di giustizia recuperata. “La funzione rieducativa che la Costituzione affida alla pena si traduce in buona sostanza nella possibilità concreta di reinserimento sociale del detenuto. Tale reinserimento, per essere effettivo e duraturo, non può prescindere, a sua volta, dalla opportunità, per i detenuti, di poter svolgere un'attività lavorativa, possibilmente in linea con le proprie competenze e inclinazioni. Ecco dunque che rieducazione e reinserimento nel mercato del lavoro costituiscono due facce della stessa medaglia. Predisporre e mettere in atto progetti di reinserimento lavorativo seri ed efficaci significa offrire al detenuto una reale alternativa all'emarginazione sociale ed al ritorno al circuito delinquenziale di provenienza.”¹⁵

Si riportano in seguito le motivazioni principali che rendono difficile e tormentato il processo di inclusione sociale e lavorativa affrontato dai soggetti al termine dell'esecuzione penale; all'origine di queste difficoltà si collocano i pregiudizi, il conseguente processo di etichettamento, seguito da quello di stigmatizzazione, la rieducazione mancata, la diffidenza e la paura che i soggetti possano ricadere nelle braccia

¹⁵ D. Alborghetti, M. Zanga (2012), Il lavoro in carcere tra crisi e prospettive. L'esperienza di Bollate. Bollettino Adapt.

della devianza e del crimine. L'incarcerazione è in ogni caso nociva per il futuro di un individuo che con precedenti penali, potrà avere enormi ripercussioni nel trovare una futura occupazione, nel partecipare a delle semplici selezioni pubbliche, nell'essere accettato socialmente dal vecchio gruppo di pari, dalla propria famiglia e soprattutto per essere considerato affidabile in ogni tipo di contesto, che la pena sia di qualche mese o di molti anni.

2.1 Pregiudizi, etichettamento e stigmatizzazione

Nel costruirsi l'identità, l'individuo oltre che la sua percezione personale, considera quella degli altri e dei gruppi sociali di cui fa parte, subendo continue ridefinizioni. Nel caso di un soggetto in un regime di detenzione, a queste contrattazioni si aggiunge l'identità giuridicamente definita, creata dal diritto che, anche se considerata astratta e strettamente formale, corrisponde a figure stereotipate a cui sono associate azioni preordinate, per offrire una possibile affidabilità delle aspettative di ruolo e status connesse all'ideal-tipo considerato.

Nel processo di stigmatizzazione si connota negativamente colui che ha delle caratteristiche o degli atteggiamenti avversi alle norme, fino ad escludere parzialmente o totalmente un individuo dall'accettazione sociale. “La norma del diritto penale è valida perfino se non la si conosce, in quanto *ignorantia legis non excusat*, e le conseguenze della sua applicazione in capo ad un soggetto concreto sono tangibili e particolarmente afflittive. Queste conseguenze, per altro, non sono solo momentanee e circoscritte, ma hanno la particolare caratteristica di estendersi nel tempo segnando con maggiore o minore intensità il futuro di chi ne viene investito. [...] Il diritto opera come una vera e propria ‘consacrazione’ dello stigma, la quale conduce ad un irrigidimento delle aspettative (negative) ad esso associate.”¹⁶

Citando Michel Foucault, i processi di etichettamento subiti dai soggetti sono retroattivi e comportano una rilettura dei tratti caratteristici e delle esperienze vissute dalla

¹⁶ Vianello, F., & Sbraccia, A. (2014). *Sociologia della devianza e della criminalità*. Gius. Laterza & Figli Spa.

persona e “fanno esistere il criminale ancora prima del crimine.”¹⁷ Possono innalzare diverse barriere e muri che tengono lontana l’inclusione di qualsiasi genere, condannando una seconda volta il soggetto in ex stato di detenzione, ma in maniera ancora più radicale e duratura influenzando sul suo futuro per sempre.

I pregiudizi e gli stereotipi, legati al processo di formazione dell’identità personale, si costituiscono tramite le interazioni e le scarse, forse anche scorrette, informazioni che si hanno di un individuo che non lasciano spazio ad accertamenti o verifiche in prima persona. Attraverso gli schemi mentali che si vanno a costruire durante un’interazione, si originano cognizioni interconnesse come idee, riflessioni, giudizi e atteggiamenti che consentono di capire in breve tempo una persona, agevolando il processo top-down (deduttivo), capace di costruire delle generalità a partire da soli presupposti e preconcezioni. Si parla per questo di “immagini semplificate dei membri di un gruppo; quando vengono applicati agli outgroup sono spesso dispregiativi. Di frequente, si basano su differenze, oppure creano differenze, chiaramente visibili tra i gruppi. [...] La stereotipizzazione è una scorciatoia cognitiva che ha una funzione adattiva, dato che permette di formarsi rapide impressioni sulla gente. Gli stereotipi non sono imprecisi o errati e possono anche avere un fondo di verità; ma il punto chiave è che servono a comprendere particolari relazioni intergruppo.”¹⁸ Questi preconcetti difficilmente cambiano dal punto di vista cognitivo, e così si instaurano nelle mente degli individui, rendendo sempre più ardua l’accettazione dei soggetti appena usciti dalle carceri che non chiedono altro che un’altra possibilità o un minimo di fiducia. I singoli pregiudizi e stereotipi legati ai soggetti in esecuzione penale (anche se conclusa) hanno un fortissimo impatto sociale e possono nuocere alle loro possibilità di trovare un’occupazione, condizionando valutazioni, atteggiamenti e aspettative negative legate allo stato psicologico, la maggior parte delle volte fragile, irascibile o semplicemente instabile; questo genera diffidenza, ma anche paura e disagio nelle interazioni o per la sola condivisione di uno spazio chiuso. “Dietro l’angolo giacciono ancora sacche di pregiudizi e avversioni in grado di dar vita a veri e propri boicottaggi a spese sia individuali che collettive. Il conflitto, sempre latente seppure sopito, tra amministrazione

¹⁷ Foucault, M. (1976). Sorvegliare e punire. *Foucault*, 21.

¹⁸ M. A. Hogg, G. M. Vaughan, L. Arcuri (2012), *Psicologia sociale. Teorie e applicazioni*. Pearson.

penitenziaria e popolazione detenuta, come direbbe Weber, deve essere slatentizzato e portato alla piena luce per passare dal livello della lotta a quello della negoziazione.”¹⁹

Per superare i limiti di cui si è parlato bisognerebbe andare oltre categorie e stereotipi e consentire a questi individui in difficoltà di ricominciare da capo e ottenere la possibilità di sostenersi economicamente, di sentirsi nuovamente parte della società e gradualmente riprendersi dopo mesi o anni di isolamento. “L’esclusione dal mercato del lavoro e la disoccupazione forzata costituiscono inevitabili effetti della detenzione in carcere. Tali effetti dovrebbero essere ammortizzati dall’inserimento dei detenuti nel lavoro penitenziario e dagli ammortizzatori previsti dal *welfare State* a sostegno della disoccupazione involontaria. La temporanea esclusione dal mercato del lavoro dovrebbe rappresentare, perlomeno nelle intenzioni del legislatore, un’occasione per far acquisire ai condannati, attraverso il lavoro in carcere, una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.”²⁰

2.1.1 Il caso dei migranti

Una parentesi viene ad aprirsi considerando il caso dei migranti, per il quale sarebbe necessario utilizzare strumenti specifici e interventi maggiori che vadano a ridurre disagi e problematiche legati alla tutela e all’integrazione della popolazione immigrata nei confronti della società, del sistema penale e del successivo inserimento lavorativo. L’antico concetto di ‘*Ius Peregrinandi*’, teorizzato da Francisco de Vitoria nel 1539, che può essere considerato come una prima elaborazione di un diritto universale dell’uomo, garantisce ad ogni individuo il diritto e la possibilità di esplorare il mondo e tentare di trovare la propria realizzazione in qualsiasi luogo e, in casi estremi, la sopravvivenza. Il continuo ampliarsi del fenomeno migratorio necessita però di aprire

¹⁹ Rossi P. (2010), Teoria, prassi e sprazzi sull’inclusione sociale attraverso il lavoro di carcerati ed ex carcerati in "MINORIGIUSTIZIA" 1/2011, pp 163-167, DOI: 10.3280/MG2011-001017

²⁰ G. Caputo (2012), Detenuti e diritti sociali: un welfare povero per i poveri. Antigone, anno VII, n. 1/2012, pp. 98-106.

ulteriori dibattiti e discussioni su diritti che realmente dovrebbero essere riconosciuti come quello al lavoro, all'asilo, alle cure mediche e molti altri che spettano ai migranti in quanto essere umani.

Nel territorio italiano i migranti trovano diverse difficoltà nello stabilirsi a causa delle leggi in vigore che, attraverso una funzione latente, favoriscono la presenza irregolare dei soggetti negandogli un'inclusione sociale effettiva ed escludendoli dai diritti di cittadinanza. “Si deve distinguere nella regolamentazione dell'immigrazione adottata dall'Italia, ma anche da altri Stati europei, una funzione manifesta, dichiarata, quasi ostentata, da una funzione latente, effettiva. È ormai abbastanza evidente, infatti, che, a fronte della proclamata volontà di consentire, anzi di incoraggiare, l'ingresso legale degli stranieri che vengono a lavorare nel nostro paese, le politiche di governo dell'immigrazione si sono orientate verso una strategia volta a favorire la presenza di stranieri irregolari sul territorio nazionale. [...] si passa da una strategia di governo della società basata sull'inclusione sociale ad una basata sull'esclusione dai diritti di cittadinanza di una fascia sempre più consistente dei suoi membri.”²¹

Le politiche migratorie quindi, a partire dalla legge Martelli (n.39 del 1990) e più in generale dal trattato unico (T.U.), si impegnano ad organizzare il fenomeno attraverso meccanismi complessi e disfunzionali: l'ingresso nel paese dei migranti è concesso solo tramite la chiamata di un datore di lavoro. Vi è poi la sanatoria, un provvedimento straordinario che permette a una parte di lavoratori stranieri irregolari di legalizzare la loro presenza. Si può parlare in questo caso di 'irregolarità istituzionalizzata', per cui il senso di sicurezza nazionale diminuisce, i controlli aumentano a dismisura e incrementano la possibilità dei soggetti di finire in carcere per la violazione delle norme sull'immigrazione, essendo impossibilitati ad accedere agli arresti domiciliari ed altre misure alternative non avendo una residenza regolare. Per quanto riguarda l'esperienza post carcere, essi hanno più probabilità di ricadere nella devianza e nel crimine, vivendo in ambienti degradanti e con poche prospettive di cambiamento. “Coloro che si trovano intrappolati nei ghetti e nei lavori meno retribuiti potrebbero far presente che stiamo chiedendo loro di proiettarsi in un futuro desolante e cupo, ma di farlo mantenendosi sobri e puliti. Sorge allora l'atroce sospetto che ubriacarsi, spacciare, rubare o cercare altri

²¹ Santoro, E. (Ed.). (2010). *Diritto come questione sociale*. G Giappichelli Editore.

piaceri criminali siano risposte ‘razionali’ a fronte di simili prospettive di vita – razionali non nel senso di un calcolo astratto, ma in riferimento alla razionalità situata dell’esperienza di vita quotidiana che così si riproduce. Queste forme ‘prive di senso’ di criminalità sensuale possono essere intese [...] come echi di un mondo insensatamente ingiusto.’’²²

Quindi gli individui che sono collocati negli strati più bassi della società e i migranti, essendo costantemente colpiti da problemi economici e vivendo continue situazioni di svantaggio, costituiscono la maggioranza degli imputati nelle sezioni penali in tribunale. Di conseguenza è necessario considerare tutto questo come una grande penalizzazione che oltre a portare i soggetti coinvolti in uno stato di detenzione, segna un futuro ancora più duro e sfavorevole nel quale non può trovare spazio l’inclusione sociale e lavorativa.

2.2 L’istruzione e la formazione lavorativa

Come per i diritti al lavoro enunciati nel primo capitolo, anche i diritti fondamentali come la libertà di espressione, di informazione, di comunicazione e del mantenimento delle reti sociali e familiari con l’esterno sono riconosciute dalla Costituzione Italiana e dall’ordinamento carcerario con l’unica limitazione, chiaramente, alla libertà personale. Un problema che da anni sta interessando l’ambiente carcerario è quello della rieducazione che dovrebbe essere garantita attraverso l’istruzione con i suoi corsi di formazione, con i conseguenti stage e tirocini finalizzati al reinserimento lavorativo all’esterno del carcere ma anche all’acquisizione di conoscenze, abilità e ruoli che possono contribuire a dare uno scopo alla loro vita anche nella condizione di detenzione

Si pensa che il principio di rieducazione di un soggetto in regime di detenzione “rappresenti, di per sé, il miglior baluardo dinanzi al rischio di un cedimento a prassi o, peggio ancora, a previsioni normative di contenuto inumano o degradante.”²³ Durante il periodo di detenzione i soggetti considerati dovrebbero avere il tempo necessario per istruirsi e migliorare la propria professionalità attraverso corsi professionali promossi

²² Ferrel J., Sanders C. (1995), *Cultural Criminology*, Northeastern University Press, Boston.

²³ Grevi (2012), *Scritti sul processo penale e sull’ordinamento penitenziario*, V. III, Padova, CEDAM.

dalle varie regioni o da Enti specializzati ma la maggior parte delle volte questi non vengono erogati o offerti a tutti. Tenendo conto dei migranti, la formazione linguistica sarebbe necessaria per facilitare il successivo inserimento nel mondo del lavoro e nel sociale ma spesso essi vengono emarginati ancora di più per privilegiare i soggetti autoctoni.

Considerando limiti e problematiche presenti in tutte le attività di formazione e rieducazione, è importante analizzare e vedere nel concreto in che modo l'istruzione è emanata, a chi e a che livelli, così da capire il panorama generale definito, generalmente, scarso e insufficiente. Al fine di reinserirsi nella società esterna, in alcuni istituti di pena viene offerta la possibilità di scegliere e proiettarsi in un personale percorso formativo con l'aiuto di operatori e volontari. Diventa indispensabile la frequentazione di specifici corsi per conseguire la licenza media inferiore per chi non l'ha ancora ottenuta, che è un titolo di studio richiesto per qualsiasi tipo di lavoro, con la possibilità di uscire dal carcere anche per stage e tirocini formativi.

Tutti gli istituti penitenziari in Italia, seguono un modello organizzativo che prevede una commissione didattica, alla quale partecipano le diverse professionalità preposte al percorso rieducativo della persona detenuta, ovvero il direttore, il responsabile dell'area pedagogica e gli insegnanti, i quali hanno il mandato di definire un progetto di istruzione individualizzato per tutte le persone recluse che abbiano i requisiti e che richiedano di partecipare alle attività scolastiche. È importante considerare che la Costituzione, attraverso l'articolo 34, riconosce a ciascun individuo il diritto all'istruzione anche se prioritariamente in merito ai corsi di istruzione inferiore, che risultano un obbligo imposto a ciascun cittadino. "Dato il previsto obbligo all'istruzione inferiore a carico di ciascun individuo, non si comprende come oggi molti cittadini italiani, liberi, detenuti o in custodia cautelare, vertano ancora in uno stato di quasi analfabetismo. [...] l'effettività dell'istruzione, negli istituti penitenziari, continua a non essere perseguita concretamente. La prima problematica è che il diritto all'istruzione [...] è relegato a mera cura della formazione culturale del recluso, svilendone la portata costituzionale. L'altra problematica emerge in considerazione del fatto che l'obbligo di frequentare la scuola inferiore è stato istituito al fine di perseguire un interesse pubblico e non si comprende perché il cittadino recluso, anche se non più sottoposto alla vigilanza coattiva dell'adempimento dell'obbligo scolastico, sia invece coattivamente sollevato

dall'adempimento di tale obbligo.”²⁴ Data la difficoltà di garantire a tutti l’istruzione inferiore, gli studi superiori ed universitari sono ancora più rari e quasi mai concretamente attivati all'interno degli istituti penitenziari; queste mancanze costituiscono una violazione costituzionale nonché una contraddizione nei confronti dello scopo rieducativo che la detenzione deve perseguire.

Le opportunità di istruzione offerte ai soggetti in stato di detenzione dovrebbero considerare il coinvolgimento di enti, istituzioni e persone di varia estrazione sociale, con la conseguente organizzazione di corsi per il recupero della scuola dell’obbligo, corsi di scuola secondaria di secondo grado, e anche universitari, con la possibilità, presenti in pochissimi carceri italiani, di accedere ad esami sia all’interno sia, con i dovuti permessi, all’esterno delle strutture. Idee, strumenti e meccanismi che incentivano la partecipazione scolastica non mancherebbero ma necessitano di più fondi e di un vero adattamento alla vita penitenziaria, che spesso non dispone degli spazi adeguati all’istruzione e ai corsi professionali.

“Il lavoro dei detenuti è, insieme all'istruzione il veicolo più importante nell'ottica di un reinserimento virtuoso una volta scontata la pena. Eppure meno di un terzo dei detenuti lavora. [...] Quanto ai corsi di formazione professionale (che pure interessano molto i detenuti), nel secondo semestre 2021 ne sono stati attivati 222 (188 portati a termine) per 2.279 detenuti (4,8%). In 35 istituti visitati da Antigone (più di un terzo del totale) non era attivo nemmeno un corso.”²⁵

2.2.1 Le figure professionali

“Parliamo di rieducazione: entrano adesso in gioco le professionalità che operano in carcere, che vivono il carcere spendendo le loro capacità e competenze per l’assistenza e, si spera, il recupero dei detenuti. Professionalità vive, attive, che si adoperano per seguire e «iniziare» il detenuto a nuove scelte, a nuove consapevolezze, finalizzate a quel

²⁴ Chander O., Volpato P., Rozestraten N., Mosca D., Bisterzo G. (2018), *Un mondo parallelo, oltre le mura del carcere*. General Course – “Diritti umani e inclusione”

²⁵ Razzi M. (2022), *Rapporto Antigone: le carceri italiane ancora troppo affollate e poco efficaci*. La Repubblica.

cambiamento interiore che lo possa indurre, una volta fuori, a rinunciare alla devianza. Queste figure sono gli educatori, spesso educatrici; ma altrettanta importanza nella riabilitazione del detenuto la rivestono gli psicologi, gli assistenti sociali, il personale sanitario, il mondo del volontariato. Rappresentano, in qualche modo, la società di fuori, i suoi delegati: dei professionisti a cui «il fuori» ha chiesto, in sua vece, d'intervenire con competenza per riuscire a invertire la rotta delle scelte scellerate di chi delinque.”²⁶

Le principali ragioni per cui gli interventi delle figure professionali appena citate non vanno spesso a buon fine, sono legate alla natura dei loro compiti che consistono in un'osservazione scientifica della personalità dei soggetti in stato di detenzione, incontri per lo più formali e in gruppo, al posto di contatti diretti e quotidiani che sarebbero necessari al fine di costruire un percorso più personale e completo. E' l'ambiente in sé che allo stesso tempo non permette che modalità più esclusive e individuali si possano realizzare a causa della continua sostituzione e avvicendamento del personale che non consentono una programmazione delle attività a lungo termine e della numerosità della popolazione detenuta. Sarebbe necessario uno sforzo per ridurre il sovraffollamento e migliorare le condizioni carcerarie e di evitare che alcuni cittadini rimangano intrappolati in un ciclo di mancata integrazione sociale e di contribuire a garantire una società più inclusiva e sicura.

“La realtà penitenziaria contemporanea che noi conosciamo non è altro che il risultato, da un lato, della continua interazione tra queste diverse figure. [...] Questi ultimi hanno ruoli molto importanti e cruciali per quanto riguarda le finalità del carcere, ma si trovano anche a far fronte ad una serie di difficoltà strutturali che possono minare il loro operato mettendo in dubbio l'adempimento degli obiettivi che sono chiamati a raggiungere. [...] Sicurezza e reinserimento si intrecciano nel lavoro degli educatori e degli agenti, in una costante scarsità di risorse che non permette agli operatori carcerari di essere costantemente presenti nelle sezioni e perciò impedisce loro di rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei detenuti in una logica riabilitativa.”²⁷

²⁶ Ferraro, S. (2013). *La pena visibile*. Rubbettino Editore.

²⁷ Maculan A., Santorso S. (2012), *Gli operatori carcerari in Italia: qualche riflessione sugli educatori e sugli agenti di polizia penitenziaria*. Antigone, anno VII, n. 1/2012, pp. 84-97.

2.2.2 L'emergenza sanitaria

Considerando che già prima l'istruzione e i corsi formativi capaci di sviluppare saperi e competenze erano inefficienti e scarsi, durante l'emergenza sanitaria è avvenuta una temporanea sospensione di molti elementi fondamentali nella rieducazione sociale e lavorativa per cercare di ridurre l'espansione della pandemia, isolando ancor di più i penitenziari dal mondo esterno.

“Non possiamo scordarci che sono valori e principi che devono ancora consolidarsi nella cultura carceraria, la quale ancora oggi, fatica a riconoscere il profondo significato dei processi educativi e culturali per la persona detenuta e stenta a creare le condizioni permanenti per una continuità degli interventi promossi dalla società civile. Certamente non tutte le realtà penitenziarie hanno le medesime difficoltà e alcuni possono essere definiti “Istituti modello”, ma, nel panorama degli studi e delle ricerche sulla capacità del sistema di tenere al centro il valore del “trattamento” rispetto alla componente della “sicurezza”, emerge che – anche nell'ordinaria situazione –, la questione della continuità delle attività promosse dalla società civile è spesso soggetta a interruzioni di varia natura e che vi sono molte criticità per la sostenibilità delle azioni educative e formative, il più delle volte ritenute secondarie rispetto alle esigenze custodiali.”²⁸

Ci sono voluti parecchi mesi, se non un anno intero, per trovare soluzioni adeguate alla riattivazione dell'istruzione, delle attività culturali e educative e della corrispondenza con famigliari e difensori. Gran parte dei progetti formativi non si sono potuti effettuare a causa del divieto di ingresso di soggetti terzi all'interno dei penitenziari e della mancata possibilità di effettuare formazione in videoconferenza, a differenza di quanto è invece accaduto per i corsi scolastici. In assenza di questi ostacoli la possibilità di studiare viene concessa per poter poi favorire un reinserimento nel contesto sociale attraverso tutor accademici che affiancano i soggetti in stato di detenzione che intendono studiare le materie messe a disposizione.

²⁸ Mancaniello, M. R. (2020). Istruzione e Formazione nelle realtà penitenziarie italiane al tempo del coronavirus: una riflessione sulla didattica a distanza. Tra limiti e opportunità. *Studi sulla Formazione/Open Journal of Education*, 23(2), 223-234.

Per poter consentire agli studenti proseguire gli studi, anche nell'impossibilità di essere presenti fisicamente all'interno del carcere alcuni dei tutor lasciavano al custode il materiale didattico e dopo i primi mesi di pandemia è anche stato reso possibile l'utilizzo della didattica a distanza sia per le sezioni di Media Sicurezza che per quelle di Alta Sicurezza, in modo tale che gli studenti non rimanessero indietro con il programma. Le lacune e l'arretratezza del sistema carcerario e la mancanza di strumenti adeguati richiedono una sempre maggiore bisogno di interventi e modernizzazioni per consentire l'utilizzo di tecnologie informatiche, considerando che l'opportunità di usufruire di media e computer è prevista già a partire dal 2016. L'emergenza sanitaria in questo senso "è divenuta occasione per accelerare l'adeguamento degli Istituti penitenziari alle disposizioni [...] Connessione internet, personal computer, smartphone, sono divenuti necessari sia per poter comunicare con le famiglie, ma anche per continuare parte almeno delle attività scolastiche e universitarie, attraverso la Didattica a Distanza." Anche se non è semplice riuscire sempre a conciliare sicurezza e rieducazione, "diverse intelligenze e competenze che operano nelle strutture stanno mettendo tutte le loro energie e il loro impegno per rendere sostenibile questo speciale momento storico e, forse, per creare le condizioni di uno sviluppo di potenzialità che facevano fatica, nella pratica carceraria, a divenire permanenti."²⁹

2.3 Le politiche criminalizzanti

La rieducazione e la formazione attraverso la partecipazione dei detenuti alla vita carceraria era un fine fondamentale della riorganizzazione del sistema proposta con la riforma del 1975, ma misure dotate di maggiori aperture rispetto alla società esterna non si sono mai concretizzate. Il carcere deve socialmente garantire anche una funzione che dimostri alla popolazione che i reati vengono puniti e per questo utilizza nuove politiche 'criminalizzanti' che consistono nell'allungamento delle pene e nella riduzione dei benefici penitenziari, aumentando in modo sempre più significativo la popolazione carceraria. "In presenza di una situazione di risorse scarse per una popolazione carceraria di dimensioni sempre più debordanti, infatti, la strategia di adattamento dell'istituzione penitenziaria sembra sia stata quella di privilegiare quelle funzioni della pena, in primis

²⁹ *Ibidem*

quella meramente neutralizzativa e quella securitaria, che apparivano più facilmente praticabili rispetto alle altre funzioni che avrebbero richiesto un investimento di risorse, sia interne che esterne agli istituti, molto più rilevante e con rischi di insuccesso alquanto più elevati.”³⁰

Le scelte politiche che si sono susseguite negli anni tendono a far passare in secondo piano alcune delle finalità del sistema penitenziario, come il contenimento della criminalità, vista come un’offesa alla società e ai suoi valori e un’adeguata rieducazione che possa realmente migliorare i soggetti in stato detenzione sul piano psicologico e attitudinale. Attualmente per ogni tipologia di devianza seppur marginale, la prima soluzione diventa la reclusione non tenendo conto che prima di essa si potrebbero applicare misure alternative capaci di rimediare al crimine commesso senza dover poi subire l’emarginazione totale dal mondo esterno. “Il ceto politico dirigente non si preoccupa di contrastare paure, sentimenti e risentimenti che maturano in una società sempre più impoverita, ma ha anzi scelto di assecondarli. Si dice, lo si è sentito anche nella recente campagna elettorale per dire di no all’ipotesi di un provvedimento ormai indispensabile di amnistia e indulto: chi sbaglia deve pagare. La verità è che l’abbandono del *welfare state* impone di governare in altro modo, più semplice, la criticità sociale. Di qui la criminalizzazione e la carcerazione crescenti, che presentano tra gli altri il vantaggio di trovare larghi consensi elettorali.”³¹

2.4 Il rischio della recidiva

Una conseguenza determinata dall’esistenza delle barriere e delle limitazioni analizzate precedentemente è la recidiva: un soggetto in regime di detenzione su tre è entrato in carcere per la seconda volta, il che suggerisce che le attività di reinserimento non sono del tutto efficaci. Nell’ambito di una strategia di prevenzione del crimine, l’obiettivo principale dell’esecuzione di una pena detentiva è quello di gestire il rientro nella comunità di persone che hanno commesso un reato, nel tentativo di prevenire la recidiva e quindi di contribuire a garantire la sicurezza pubblica. “C’è poco da dire, il

³⁰ Santoro, E. (Ed.). (2010). *Diritto come questione sociale*. G Giappichelli Editore.

³¹ Palombarini G. (2013), *Politica criminale e dignità dei detenuti*. Questione Giustizia.

carcere non costituisce un efficace strumento di punizione, dal momento che quanti vi si trovano reclusi sono destinati in una percentuale elevatissima, più del 68 per cento, a commettere nuovi delitti. Non produce, dunque, l'effetto di ridurre il tasso generale di criminalità ma consegue il risultato opposto: innalzarlo ulteriormente, affinando le capacità delinquenziali dei detenuti, insediandoli più profondamente nel tessuto della illegalità e negando ogni alternativa di vita. Riducendo il potere di deterrenza della pena si limita la capacità di assicurare i cittadini rispetto alle minacce e ai pericoli che quegli stessi privati della libertà possono rappresentare.”³²

Il sistema penitenziario non è utilizzato tenendo conto della sensibilità del genere umano, secondo metodi che si adattano alla varietà del reale e la costituzione stessa non parla quasi mai di “carcere” o di “misure detentive”, ma sempre e soltanto di “pena”, questo implica che l'organizzazione interna non garantisce neanche la sicurezza ai cittadini non rieducando i soggetti che ricadono nella recidiva sempre più facilmente.

Un soggetto che è stato in un regime di detenzione è recidivo quando, dopo aver scontato la condanna per un qualsiasi reato, una volta che torna in libertà adotta condotte criminali diventando fautore di un'ulteriore devianza che lo riporta in carcere. Semanticamente, la parola ‘recidivo’ deriva dal latino *recado* che significa, ricadere.

“Tra la detenzione in carcere e la reiterazione dei reati, insomma, la correlazione è strettissima. Ecco una verità da rendere subito visibile: parte del sostrato criminale, quello più solido e cronicizzato, che la società quotidianamente subisce, formato appunto dai cosiddetti recidivi, è una creazione esclusiva e, per ora, irreversibile del carcere. È, dunque, un capitolo particolarmente importante e delicato, questo, per diverse ragioni che così riassumo:

1. il carcere è la fabbrica naturale del recidivo: nella figura del recidivo si condensano e riassumono gli esiti e i risultati di circa trecento anni di fallimentare e controproducente gestione della sanzione penale perpetrata attraverso la tumultuazione carceraria (carcere deriva dall'aramaico *carcar* che significa, appunto, tumulare);

³² Manconi, L., & Zagrebelsky, G. (2015). *Abolire il carcere*. Chiarelettere.

2. il carcere è la fabbrica di una nuova classe sociale: il suo utilizzo indiscriminato, in tutti questi anni, ha generato un nuovo corpo sociale, i recidivi appunto, individui accomunati dalla compulsione a tornare a delinquere.”³³

La società esterna non essendo ignara di ciò, nutre un incessante timore nei confronti di tutti i soggetti in ex stato di detenzione, maggiormente nei confronti di quelli che hanno compiuto reati più pericolosi, essendo consapevoli della possibile mancata rieducazione in carcere e della difficoltà di adattamento dopo mesi o anni di un isolamento parziale o totale. È da considerare però che molte delle ragioni per cui la recidiva avviene, oltre al malfunzionamento dei sistemi penitenziari, sono legate anche a una mancanza di comprensione, aiuto e compassione nei confronti dei soggetti tornati da poco in libertà che avrebbero bisogno di più pietà umana e clemenza.

Visto che il problema di fondo dei soggetti usciti dallo stato di detenzione è la difficoltà nel trovare un’occupazione, la tentazione di tornare a delinquere, anche per permettersi di restare al passo con la società esterna e provvedere al proprio sostentamento molto spesso è difficile da allontanare. Risulta quindi sostanziale captare le necessità dei soggetti e i loro bisogni primari già dal periodo in cui entrano in carcere così da poter assicurare un percorso adeguato di formazione con un conseguente rientro in società attraverso delle basi solide da cui ripartire. Molteplici interventi devono essere attuati nei sistemi penitenziari perché siano garantite maggiori chance di riscatto e recupero attraverso brevi periodi di stage in aziende prescelte e convenzionate con il carcere, per poi puntare ad una futura assunzione al termine della pena.

La recidiva in sostanza si può contenere creando tutti i supporti e le condizioni materiali e psicologiche affinché le persone detenute, una volta libere, abbiano la possibilità di effettuare scelte di vita diverse da quelle che le hanno portate a scontare la pena in carcere. “Ciò che spesso non viene compreso è che la gestione della pena detentiva e di quello che ne consegue non è di competenza esclusiva dell’amministrazione penitenziaria, ma di una molteplice varietà di enti e figure istituzionali, oltre che della comunità esterna. Solo con una notevole sinergia tra le parti e una discreta lungimiranza si può davvero pensare di contenere il fenomeno della recidiva in termini non solo locali,

³³ Ferraro, S. (2013). *La pena visibile*. Rubbettino Editore.

ma a livello nazionale. L'intera comunità sociale deve assumersi la responsabilità del reinserimento perché solo così si può realmente raggiungere l'obiettivo comune.''³⁴

Infine il problema della recidiva aggrava la questione del sovraffollamento delle carceri, di conseguenza è necessario trovare sempre nuove soluzioni e regolamentazioni tali da permettere maggiori sviluppi e possibilità per i soggetti fragili e in difficoltà di fronte al reinserimento sociale e lavorativo.

³⁴ Azienda Pubblica di Servizi alla persona (2021), *Carcere ed ex persone detenute: come si può intervenire per contenere i rischi di recidiva*. ASP città di Bologna.

Capitolo 3

Interventi e progetti per il reinserimento

Nello Stato Italiano sono presenti diversi piani economici per mobilitare e sviluppare maggiormente l'attività lavorativa nelle carceri come ad esempio l'introduzione di stamperie, laboratori sartoriali ma anche aziende agricole con il fine di aiutare i lavoratori in regime di detenzione ad ottenere più attenzione e dignità.

In quest'ultimo capitolo si procede da un'esposizione teorica in cui verrà riassunta la principale agevolazione normativa che ha favorito in passato l'aumento dell'inclusione lavorativa e ancora oggi regola la situazione attuale essendo l'unico punto di riferimento a livello nazionale a fronte di continue proposte che non vengono quasi mai approvate.

È dimostrato che il tasso di recidiva è molto inferiore nei soggetti che durante il periodo di esecuzione penale hanno avuto l'opportunità di svolgere attività formative e lavorative, sia perché permettono l'acquisizione di professionalità e competenze necessarie richieste dal mercato del lavoro, sia perché possono garantire appoggi e possibili strutture ospitanti nel momento del ritorno in libertà. Allo stesso tempo tutti i progetti attuati si pongono come obiettivo di favorire l'accesso ai diritti e alle tutele sociali da parte dei soggetti in stato di detenzione, tenendo conto del principio di universalità, eguaglianza ed equità, contrastando le discriminazioni che i soggetti spesso subiscono e permettendo una maggiore accoglienza delle differenze. Ci possono poi essere delle iniziative comuni ad ogni carcere come la cosiddetta "*vetrina dei prodotti del carcere*" che consiste in articoli artigianali, creazioni e prodotti agricoli realizzati dall'attività produttiva dei soggetti in stato di detenzione, disponibili in ogni regione presso i negozi che si occupano di commercializzare o direttamente dall'istituto penitenziario che ha avviato l'impresa.

3.1 La Legge Smuraglia

Uno dei primi e dei più importanti interventi in campo di inclusione lavorativa è rappresentato dalla Legge Smuraglia (193/2000) che prevede sgravi contributivi e fiscali per le imprese e le cooperative che assumono i soggetti in regime di detenzione, permettendogli di avvicinarsi al mondo del lavoro con una possibile continuità una volta

fuori dal carcere. In seguito alle difficoltà economiche e organizzative dell'amministrazione carceraria di pagare il lavoro dei soggetti in regime di detenzione, essa propone di ricavare le remunerazioni dall'esterno, facendo lavorare i soggetti alle dipendenze di terzi. Essa prevede in sintesi benefici fiscali e contributivi per tutte quelle cooperative sociali e aziende che assumono persone in esecuzione della pena intramuraria.

“La legge prevede una riduzione dell'80% degli oneri contributivi per ogni detenuto (o internato) assunto per un periodo minimo di 30 giorni e un credito d'imposta che può arrivare fino a 516,46 euro mensili (in base al monte ore) per ogni lavoratore assunto. Le cooperative sociali e le aziende pubbliche o private sono destinatarie di entrambi i benefici qualora assumano detenuti ed internati che prestino la loro attività all'interno degli istituti penitenziari e per i sei mesi successivi allo stato di cessazione dello stato di detenzione. Le cooperative sociali godono dei benefici contributivi anche per gli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21, ma non le aziende che ne possono usufruire solo per l'espletamento di attività produttive o di servizi all'interno degli istituti penitenziari. Tutte le imprese, invece, sono destinatarie del credito d'imposta, nel momento in cui facciano formazione nei confronti di detenuti, internati e ammessi all'art. 21 e/o li assumano per un periodo di sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.”³⁵ Con l'applicazione della legge e l'utilizzo dei suoi incentivi, il numero dei detenuti assunti nel 2003 è arrivato a sfiorare i 1342 nel 2010, ma con il passare degli anni il budget annuale inizialmente imposto (4.648.112 euro) è diventato sempre più limitato fino ad esaurirsi nel 2011. A questa mancanza di fondi, si è aggiunta inoltre una non uniforme distribuzione territoriale della somma messa a disposizione che si è concentrata nelle regioni più ricche come la Lombardia, l'area del Triveneto e il Piemonte a scapito di quelle economicamente più depresse. Così se la Lombardia, con i suoi quasi 2 milioni di euro a disposizione, ha quasi la metà del budget totale, la Campania, seconda in graduatoria per numero di detenzioni, ha a disposizione solo 110 mila euro.

³⁵ Bartolozzi R. (2012), *Condannati alla disoccupazione: l'andamento del lavoro penitenziario*. Antigone, anno VII, n. 1/2012, pp. 107-117

3.1.1 L'evoluzione della normativa

Anche dopo 20 anni dalla sua emanazione, la Legge Smuraglia è ancora considerata l'ultima utile e autentica riforma normativa che continua a concorrere all'aumento dei posti di lavoro per gli individui in regime di detenzione. Nella sua semplicità e nonostante alcuni suoi limiti riguardanti per lo più alla distribuzione non omogenea tra Nord e Sud, ha messo a disposizione una quantità significativa di risorse, ma manca ancora tanta consapevolezza, informazione e propaganda rispetto a tale iniziativa. L'accesso agli incentivi richiede, come requisito essenziale, che l'assunzione del soggetto in stato di detenzione avvenga sotto forma di un contratto regolare per un minimo di 30 giorni.

“Le imprese che assumono detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari o lavoratori all'esterno ai sensi dell'art. 21 ord.penit., possono ottenere un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto, nei limiti del costo per esso sostenuto, di 520 euro mensili, le imprese che assumono semiliberi possono ottenere un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto, nei limiti del costo per esso sostenuto, di 300 euro mensili. Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta, in ogni caso, in misura proporzionale alle ore prestate; [...] Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l'immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio.”³⁶

In aggiunta è basilare disporre di una convenzione tra impresa e direzione del carcere che regoli ogni tipo di rapporto. Di conseguenza se i datori di lavoro e le aziende in generale si documentassero maggiormente, non sarebbe necessario pensare a introdurre altre grandi riforme in grado di rivoluzionare l'intero sistema penale ma si potrebbe semplicemente migliorare alcuni aspetti per rendere la Legge Smuraglia più accessibile e utilizzata nel mondo delle imprese.

In seguito alla normativa citata, ci sono stati degli ulteriori interventi finalizzati al coinvolgimento di soggetti esterni al carcere in grado di offrire lavoro ai soggetti in stato di detenzione, in cambio di benefici economici. Tra tutti si ricorda uno dei più concreti e

³⁶ Ministero della Giustizia (2020), *Impresa: assumere persone proveniente dalla detenzione*.

focalizzato esclusivamente sulla questione, proposto nel febbraio 2012 dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati con un testo unico, avanzato dall'intergruppo parlamentare Angeli-D'Ippolito-Vitale-Farina-Pisicchio, che aveva come obiettivo l'incremento a 1.000 euro al mese del credito d'imposta per ogni soggetto in regime detenzione assunto, e l'applicazione di sgravi alle cooperative anche nei dodici o ventiquattro mesi successivi alla fine della detenzione. “La proposta di legge, che aveva come relatrice l'on. Alessia Mosca (Pd) e contava sull'appoggio di tutti i gruppi, tranne quello della Lega Nord, dopo il parere favorevole, tra le altre, delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Finanze, Affari sociali, Lavori pubblici e Attività produttive (alcune con osservazioni), si è però arenata, prima della definitiva discussione in aula, alla fine di febbraio, in Commissione Bilancio, per mancanza della copertura finanziaria (6 milioni e mezzo di euro).”³⁷

3.2. Progetto M.I.L.I.A

L'acronimo che da nome al progetto, M.I.L.I.A., sta per ‘modelli sperimentali di intervento per il lavoro e l'inclusione attiva delle persone in esecuzione penale’ ed è stato promosso dalla direzione Generale per la Coesione del Ministero della Giustizia; la sua finalità è la realizzazione di una serie di interventi volti al recupero delle competenze delle persone detenute. Esso viene realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea attraverso il Programma Operativo Nazionale PON Inclusione 2014-2020 con un budget previsto di € 1.171.600,00.

Si considera valido questo progetto per la sua completezza e la sua pretesa di voler rivedere quasi completamente il modello vigente nei penitenziari, del quale sono già state individuate le lacune nel capitolo precedente.

“Il progetto mira, ad incentivare la dimensione lavorativa come alternativa concreta al reato, a partire dalla fase della detenzione (quale elemento di rieducazione) e fino la fase post-detentiva (al fine di escludere il ricorso al crimine quale unico mezzo di sussistenza) attraverso la realizzazione di percorsi che favoriscano l'effettivo reinserimento socio-lavorativo al termine della pena. L'approccio utilizzato è inter-istituzionale e sinergico a

³⁷ Bartolozzi R. (2012), *Condannati alla disoccupazione: l'andamento del lavoro penitenziario*. Antigone, anno VII, n. 1/2012, pp. 107-117

regia centrale. Fondamentali il metodo della concertazione e le attività di sensibilizzazione degli attori istituzionali coinvolti nell'inserimento socio-lavorativo dei detenuti. L'obiettivo è creare una rete nazionale in grado di adeguarsi prontamente alle esigenze del mercato del lavoro così da favorire un più ampio reinserimento e ridurre la vulnerabilità dei soggetti che escono dal circuito carcerario.”³⁸

L'ispirazione per questo progetto è venuta dall'esperienza spagnola del C.I.R.E. (Centre d'Iniciatives para la Reinserciòn), ‘centro per le Iniziative per il Reinserimento’, che mira a dare una seconda possibilità alle persone private della libertà, per mezzo della formazione e del lavoro e attraverso la creazione, l'applicazione e lo sviluppo di programmi di formazione, la creazione di posti di lavoro adeguati alle loro esigenze e l'esecuzione di azioni concrete volte a raggiungere il loro reinserimento. Il progetto nasce essenzialmente negli ultimi anni, dopo la vertiginosa crescita del sovraffollamento, che ha reso la situazione in carcere insostenibile e inorganizzabile anche a causa dall'elevato costo sociale ed economico del crimine e della recidiva. Si prevede un coordinamento nazionale ed una strategia complessiva in quattro differenti realtà territoriali condotta nel settore agricolo e della falegnameria in Sardegna, Puglia, Abruzzo e Toscana. I partner che attualmente partecipano all'iniziativa sono: il CREA (Consiglio per la Ricerca In Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria), l'Agenzia LAORE (Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura) e l'Agenzia ASPAL (Agenzia Sarda per le Politiche Attive Del Lavoro).

Il Progetto viene ufficialmente approvato con il D.G.R 33/1 del 22.08.2019 e sarà posto a termine esattamente il 31 dicembre del 2022.

3.2.1 L'iniziativa in Sardegna

In Sardegna sono presenti tre delle cinque colonie penali agricole presenti in Italia, di conseguenza è il luogo dove il progetto M.I.L.I.A. è maggiormente sviluppato e attuato

³⁸ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2020), *Progetto M.I.L.I.A. - Modelli sperimentali di intervento per il lavoro e l'inclusione attiva delle persone in esecuzione penale*. Pon inclusione, intervento sociale e non discriminazione, detenuti.

in più penitenziari. È visto come una necessità che offre ai soggetti in stato di detenzione nuovi modelli empirici finalizzati al conseguimento di abilità e mansioni utili, se non di fondamentale importanza, per l'effettivo reinserimento sociale e lavorativo sia a livello regionale che nazionale ma anche in contesti lavorativi transnazionali, data una consistente presenza di individui stranieri che una volta usciti dal penitenziario possono anche tornare nei propri paesi d'origine.

I settori dell'agricoltura e della falegnameria vengono scelti in virtù della loro "capacità recettiva (il che consente potenzialmente di coinvolgere un ampio numero di detenuti) sia della potenzialità espansiva del settore economico di riferimento, sia della circostanza che le relative produzioni possono soddisfare un fabbisogno costante per l'Amministrazione Penitenziaria (il che consente anche la valorizzazione di percorsi di autoproduzione). Con riferimento alle Colonie agricole la sperimentazione avverrà sulle tre colonie presenti sul territorio regionale: Is Arenas, Isili e Mamone in Sardegna. [...] Il potenziamento dei percorsi di lavoro inframurario rappresenta uno degli obiettivi prioritari da realizzare in tutte le fasi sperimentali del Progetto, al fine di realizzare un reale valore aggiunto per il Ministero della Giustizia sia per ciò che attiene gli impatti del progetto stesso nel breve periodo che, ovviamente, nel medio e lungo periodo."³⁹

Nel breve periodo si possono osservare gli evidenti benefici economici dovuti all'aumento della produttività delle colonie, a lungo termine invece saranno più chiari gli effetti della sperimentazione anche a livello sociale, con la conseguente assimilazione di capacità tecniche lavorative che oltre ad essere finalizzate all'interno delle colonie penali saranno in futuro utilizzate in altri ambienti, magari anche fuori dall'atmosfera carceraria.

Le tre colonie messe a disposizione dalla regione vantano dimensioni considerevoli, permettendo lo sviluppo di grandi e salde economie di scala e soprattutto una produzione di qualità tenendo conto della presenza di terreni ben irrigati e la possibilità di diversificare le produzioni agricole che sono eterogenee tra loro.

³⁹ Centro Regionale di Programmazione (2019), *Modello, completo di istruzioni, per la presentazione dei Progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale Inclusione 2014-2020*. Regione autonoma della Sardegna.

Per quanto riguarda gli elementi di debolezza il programma agisce attraverso dei punti ben precisi per fronteggiare qualsiasi problema proponendo una collaborazione fra le colonie attraverso una specifica governance ed esperienze lavorative maggiormente compatibili con le tempistiche del mondo agricolo che garantiscano una necessaria continuità. “Attualmente i rapporti fra le colonie e il tessuto produttivo e istituzionale esterno alle stesse non sono strutturati. Il territorio non percepisce a pieno le potenzialità derivanti dalla presenza delle colonie e occorre impostare specifiche azioni di networking. Il progetto, in tal senso, offre la possibilità di creare una rete tra colonie, tra colonie e partner esterni, con approccio multifunzionale e interdisciplinare.

[...] In sintesi, le colonie attualmente non sono in grado di gestire senza un supporto tecnico qualificato esterno le attività agricole e connesse. Per far fronte a tale carenza, negli anni sono stati attivati contratti con consulenti esterni, mentre risulta minimo o assente il collegamento con le strutture pubbliche di supporto allo sviluppo agricolo, con le ASL locali e, soprattutto, con il sistema della cooperazione sociale e con le istituzioni territoriali.”⁴⁰

In conclusione come ogni iniziativa e proposta, anche il progetto M.I.L.I.A ha bisogno di ulteriori potenziamenti ma già per come è stato realizzato fino a questo momento rappresenta un’opportunità di enorme valore sia per i soggetti e la loro integrazione sociale e lavorativa sia per il sistema penitenziario che può trarne grande vantaggio anche a livello economico.

3.2.2 Puglia, Abruzzo e Toscana

Il progetto della Regione Puglia è stato attuato con il Decreto Direttoriale 108 del 20/06/2019 e si focalizza principalmente sull’Istituto Penale di Lecce, proponendo un prototipo di azienda carceraria per la produzione di manufatti lignei così come nel caso dell’Abruzzo che avvia la realizzazione del modello sperimentale di intervento presso la casa circondariale di Sulmona, attraverso la produzione di prodotti dello stesso materiale idonei a soddisfare l’intero fabbisogno nazionale di arredi carcerari.

Vengono previste attività di “formazione e qualificazione di detenuti per la sperimentazione nel settore della falegnameria”, di “start up della azienda di produzione

⁴⁰ *Ibidem*

di manufatti in legno per il sistema carcerario italiano” e appositi corsi di formazione professionale per 110 detenuti coinvolti nella sperimentazione, finalizzati all'acquisizione delle competenze necessarie al loro impiego. Entrambe le regioni si focalizzano quindi nel settore della falegnameria e utilizzano un sistema di governance e di interventi innovativi. Il progetto abruzzese è stato approvato con il DGR n. 531/2019 e ha un budget previsto di € 750.700,00.

La regione propone “interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment ad esempio interventi di recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti etc., misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito d’impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari.

[...] L’individuazione dei soggetti da invitare alle diverse procedure da porre in essere avverrà nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e rotazione tra coloro che abbiano risposto all’Avviso di manifestazione di interesse, di cui all’Allegato 1, mediante lo Schema di istanza di partecipazione.”⁴¹

In Toscana il progetto inizia nell’Ottobre del 2019, dispone di un budget di € 1.307.810,00, e offre un sistema di inserimento sviluppato, con finalità inclusiva a livello lavorativo e sociale nelle strutture detentive di Gorgona e Pianosa. Le linee guida seguite sono simili a quelle che accumulano tutte le altre regioni con attività di “analisi dei contesti delle sperimentazioni, definizione dei fabbisogni territoriali e benchmarking, di animazione della rete territoriale, valutazione e comunicazione dei risultati e di comunicazione, eventi e convegni per la diffusione delle attività e dei risultati del progetto. Con conseguente monitoraggio e valutazione delle azioni pilota finalizzata alla creazione di un modello replicabile a livello nazionale.”⁴²

⁴¹Giunta Regionale Abruzzo (2022), PON INCLUSIONE 2014-2020. Prog. 3603/22, Determinazione DPA011/ 13

⁴² Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2019), *Modelli sperimentali di intervento per il lavoro e l’inclusione attiva delle persone in esecuzione penale Regione Toscana*. Pon inclusione.

3.3 La Cisco Networking Academy

Oltre a lavori manuali per i quali i soggetti vengono maggiormente impiegati, permettendo per lo più un'acquisizione di competenze materiali, esiste un progetto finalizzato a una formazione innovativa che implica competenze e incarichi più elaborati attraverso l'uso della tecnologia con il conseguimento di vere e proprie certificazioni informatiche per operare sui sistemi ICT Cisco. “Partita da Bollate (MI) l'iniziativa – realizzata grazie alla collaborazione tra personale di Cisco, della Cooperativa Universo e degli istituti di pena – ad oggi aiuta detenuti e famiglie di 30 carceri italiane a restare in contatto, e i numeri aumentano di giorno in giorno. [...] L'iniziativa è stata avviata a metà marzo nel carcere di Bollate (MI), struttura in cui la collaborazione con Cisco è ormai ventennale, per poi essere condivisa e adottata in un numero di istituti crescente, a oggi 30, che aumenta di giorno in giorno. Dal Regina Coeli di Roma a San Vittore a Milano, dalla casa circondariale di Aosta a quella di Gela in Sicilia, si sta realizzando un progetto che rientra nell'impegno di responsabilità sociale dell'azienda, e si basa su una presenza di lunga data e quindi su una conoscenza delle particolari caratteristiche di queste realtà.”⁴³

Cisco Networking Academy, è un programma ideato e sviluppato dalla Cisco, un'azienda multinazionale di networking, con il fine di fornire tutte le basilari competenze digitali richieste dalle aziende, così come quelle avanzate, se necessarie. I temi principali della formazione riguardano oltre al networking, la cybersecurity, la programmazione, l'Internet of Things e il sistema linux con la possibilità di scaricare il simulatore 'Packet Tracer', che può gestire reti semplici e complesse. Il programma attualmente raggiunge circa 7.8 milioni di persone in 180 paesi nel mondo. I corsi dell'azienda possono essere erogati in modalità duale, quindi sia tramite una piattaforma di e-learning virtuale con testi interattivi, video e altre attività di apprendimento come verifiche ed esercitazioni, sia in aula per mezzo di istruttori, lezioni frontali e test pratici in laboratorio. Nel territorio italiano sono presenti più di 346 Networking Academy che comprendono diversi centri di formazione, istituti scolastici, università e alcuni istituti penitenziari. Si viene a creare uno spazio informatico intramurario dove i soggetti devono

⁴³ Cisco News Network (2020), *Colloqui virtuali per i detenuti delle carceri italiane con il supporto di Cisco Webex*. The EMEAR Network.

seguire delle regole precise che implicano anche un confronto con tutti, senza distinzioni rispetto alla tipologia di crimine commesso, così da evitare pregiudizi e superare barriere e limiti imposti dalla stessa cultura carceraria che impone solitamente una gerarchia precisa: i reati più gravi come l'omicidio e lo stupro non permettono l'inclusione neanche rispetto agli altri soggetti a causa di un forte processo di stigmatizzazione.

“I risultati della Cisco Academy non riguardano solo la possibilità di ottenere una certificazione abilitante ma anche la garanzia di iniziare un percorso riabilitativo della persona a tutto tondo. Questo percorso diventa un biglietto da visita per la legittimazione sociale del detenuto, un'opportunità per superare le molte resistenze per il reinserimento nel mondo del lavoro. Non a caso, nel corso degli anni sono stati impiegati nel settore ICT decine di detenuti che hanno terminato il percorso formativo della Cisco, tutti hanno comunque trovato lavoro e il risultato più importante è che per tutti la recidiva è stata pari a zero.”⁴⁴

L'azienda, quindi, con la sua notorietà e l'alta qualità dei suoi insegnamenti, offre agli individui in stato di prigionia o appena liberati un modo autentico e dignitoso per poter tornare in società, integrarsi e provvedere al sostentamento delle famiglie.

3.4 Gli 8 progetti del Sud-Italia

Nel 2019 sono stati selezionati 8 progetti, su un totale di 88 proposte inserite nel bando “E vado a lavorare”, finalizzato al reinserimento socio-lavorativo dei soggetti in stato di detenzione nel Sud-Italia e promosso dalla Fondazione ‘CON IL SUD’. Essa è essenzialmente un ente non profit privato nato nel 2006 dalla collaborazione tra fondazioni di origine bancaria e il mondo del terzo settore e del volontariato, per promuovere l'infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno mediante percorsi di coesione sociale e buone pratiche di rete per favorire lo sviluppo del Sud.

I progetti considerati vano a inserire più di 270 soggetti in regime di detenzione di diverse categorie in 14 istituti penitenziari e 3 carceri minorili del Sud Italia. Si prevede una prima formazione di alta qualità in diversi ambiti e, dopo il suo superamento viene concesso un

⁴⁴ *Cuomo S. (2022), Carcere e inclusione lavorativa: l'esperienza della Cisco Networking Academy. E&m PLUS. Articolo 3.*

tirocinio formativo dalla durata variabile e la possibile assunzione nell'azienda ospitante. Il budget a disposizione è di 2,34 milioni di euro provenienti da risorse private che finanziano:

1. Il progetto “Fuori – La vita oltre il carcere”, che coinvolge 12 persone nella Casa circondariale di Siracusa, nello specifico, l’iniziativa mira a potenziare l’attività del biscottificio già esistente (marchio "Dolci evasioni") con un impianto di pelatura della mandorla che, oltre a permettere una nuova occupazione, rappresenterebbe un'innovazione nel processo produttivo funzionale a ottenere nuove commissioni. Si prevede una formazione di 600 ore nella specializzazione di ‘Addetto panificatore-pasticcere’ con qualifica;
2. Il progetto “Svolta all'Albergheria! Da Ballarò alle periferie per una Comunità Riparativa”, che si svolge a Palermo, è “previsto, in particolare, l’ampliamento della realtà imprenditoriale ‘Cotti in Fragranza’, che interviene sia all’interno dell’Ipm Malaspina (laboratorio per prodotti da forno), che presso un immobile situato nel centro di Palermo, 'Casa San Francesco', dove si realizzano attività di preparazione pasti per catering: eventi privati e mense per persone bisognose;”⁴⁵
3. Il progetto "Mai più dentro", dedicato ai pazienti psichiatrici in stato di detenzione nella provincia di Napoli, precisamente nella Casa Circondariale di Poggioreale “G. Salvia” e in quella di Secondigliano. La proposta consiste nell’includere dieci soggetti in attività di imprenditoria sociale e la stipulazione di un Progetto Terapeutico Riabilitativo;
4. Il progetto “Fuori le mura” nelle Province di Catania, Messina, Caltanissetta e Palermo, nel quale la proposta favorisce dei soggetti in regime ordinario o sottoposti a misure alternative in 5 strutture penitenziarie siciliane. La proposta permette a 90 beneficiari di usufruire di una formazione virtuale sul rispetto dell’ambiente con temi come la raccolta dei rifiuti, i processi di riciclo e la tutela ambientale, insieme all’attivazione di laboratori artistici di riciclo e riuso;

⁴⁵ Fondazione CON IL SUD (2019), Bando “E vado a lavorare”, Schede progetti finanziati.

5. Il progetto “LAV(or)ANDO” a Cagliari, che coinvolge 24 soggetti sottoposti a provvedimenti penali, “attraverso il potenziamento di una lavanderia già presente nella Casa Circondariale di Uta e gestita attualmente da due detenuti part time. L’idea imprenditoriale prevede di rafforzare la capacità produttiva con nuove commesse, nuovi macchinari e l’attuazione di un piano di efficientamento energetico attraverso la realizzazione di un impianto fotovoltaico;”⁴⁶
6. Il progetto “Dolce lavoro” a Catanzaro, in Calabria dedicato agli individui presenti nella Casa Circondariale di Catanzaro, offre a 10 beneficiari in regime di prigionia formazione per quanto riguarda la produzione di prodotti dolciari e da forno all’interno della struttura penitenziaria, l’iniziativa nasce da un’esigenza espressa dagli stessi detenuti che già gestiscono un piccolo laboratorio dolciario ad uso interno;
7. Il progetto “BIL (Benessere Interno Lordo)” a Lecce, Bari, Taranto e Trani, a Matera e a Napoli. Si considera il "Made in Carcere" coinvolgendo diversi soggetti imprenditoriali e permettendo alle organizzazioni aderenti di fare networking, creando una rete di relazioni socio-professionali stabili e basate sulla fiducia reciproca. Vengono sviluppate due piattaforme per migliorare l'efficacia imprenditoriale: una per la valutazione del BIL (Benessere Interno Lordo) dei beneficiari diretti e indiretti e un'altra per la gestione e la profilazione dei clienti;
8. Il progetto “Fortunato” a Napoli nella Casa Circondariale di Poggioreale “G. Salvia”, pone particolare attenzione alla popolazione LGBT, avviando una cooperativa di produzione e distribuzione di taralli napoletani, infatti il nome ‘Fortunato’ è ispirato a un famoso tarallaro di Napoli. È previsto un corso di formazione tecnico per mezzo dell’apprendimento di tecniche di lavorazione del settore food che avverrebbe dentro e fuori la casa circondariale.

⁴⁶ *Ibidem*

“Ad oggi, il lavoro ha sofferto nella prassi di una carenza di effettività risultando solo parzialmente efficace. Se da un lato il numero dei detenuti lavoratori è leggermente cresciuto negli anni – passando dai 10.902 (30,74%) del 1991, ai 18.404 (31,95%) del 2017 – dall’altro oltre l’85% dei lavoratori è alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria svolgendo spesso mansioni che non richiedono competenze specifiche e con elevate turnazioni (per permettere a più persone di lavorare). Al Sud tale situazione è ancor più accentuata: solo il 3,7% dei detenuti lavora per soggetti privati esterni.

In conclusione, rispetto alla possibilità di formarsi e di lavorare in carcere vi sono ancora elevate possibilità di miglioramento – a partire da un maggior impegno da parte di tutti gli attori coinvolti – ma anche ostacoli da superare per poter efficacemente favorire un reinserimento dei detenuti ed evitare un aumento del rischio recidiva.”⁴⁷

3.5 Il festival dell’Economia Carceraria

Un vero e proprio evento sociale rivolto all’integrazione è il Festival dell’Economia Carceraria che viene realizzato per la prima volta il 2 e 3 Giugno del 2018 a Roma. Esso è uno dei simboli per eccellenza dell’inclusione sociale tra attività intra ed extra murarie, dove i carcerati hanno la possibilità di raccontare in prima persona tutta la loro storia consentendo, a chi è interessato, di comprendere la loro situazione e di donargli l’ascolto e la dignità che spesso gli sono stati negati nel penitenziario. Da questo confronto possono nascere diverse riflessioni personali e sociali, essendo il festival nato per “far conoscere l’aspetto produttivo dell’esecuzione penale e uscire dalla visione stereotipata del carcere, perfino ridendo, mangiando, vestendo, ascoltando” spiega Paolo Strano, presidente di Semi di Libertà Onlus, tra le realtà promotrici dell’evento stesso.

A causa dell’emergenza sanitaria, la seconda edizione del festival non è stata effettuata per due anni, fino ad essere ripresa i primi tre giorni d’Ottobre nel 2021, sempre nella capitale italiana. Attraverso una mostra-mercato di realtà produttive intra ed extra murarie provenienti da tutta la nazione, ha ospitato discussioni e numerosi convegni sulla

⁴⁷ Fondazione CON SUD (2019), *Carceri: 8 progetti per il reinserimento socio-lavorativo dei detenuti*.

tematica dell'inclusione lavorativa, insieme a laboratori finalizzati alla ricerca di idee e progetti in grado di ripensare in modo efficace le attività svolte nelle strutture detentive.

Non sono mancate le ricorrenti narrazioni di storie e vissuti dei soggetti in stato di detenzione, servite a sensibilizzare le esigenze della popolazione carceraria e a mettere in discussione convinzioni e suggerire riflessioni. In aggiunta sono presenti incontri culinari, che danno la possibilità a diverse persone di parlare ed esprimersi attraverso la propria cucina o la propria arte, con esposizioni fotografiche, opere realizzate in carcere, premiazioni, monologhi teatrali, presentazioni di libri, proiezioni audiovisive e molto altro. Il festival è promosso dall'Associazione L'Isola Solidale, dall'Associazione Semi di Libertà Onlus, dalle cooperative Co.R.R.I e O.R.T.O e da Economia Carceraria S.R.L. “Si tratta di un interessante risultato, ottenuto in logica collaborativa multi-stakeholder da una rete di istituzioni, cooperative, professionisti, manager, agenti di polizia penitenziaria, detenuti e volontari, che attesta anche come percorsi opposti e contrari possono incontrarsi e convergere felicemente. Qui, si trovano i prodotti di Fine pane mai, il panificio della Casa circondariale di Rebibbia e di Sprigioniamo Sapori, il laboratorio dolciario della Casa circondariale di Ragusa, e molti altri articoli, ottime idee anche per regali etici e di alta fattura. L'obiettivo di questo pionieristico progetto è fornire un modello che sia esportabile in altre città per realizzare una rete nazionale, secondo il coordinatore Gian Luca Boggia, infatti, l'auspicio è che Freedhome – Creativi Dentro non sia solo uno spazio per commercializzare prodotti, ma un luogo attivo dove sviluppare idee, oggetti e servizi partendo dal lavoro in carcere come possibilità di creare un ponte con il futuro per chi è attualmente recluso.”⁴⁸

⁴⁸ Vespa F. (2016), *Dolci Evasioni, Malefatte e la Banda Biscotti: s'inaugura oggi il negozio di prodotti dal carcere*, La Stampa, 27 ottobre

Conclusione

Se si riflette sugli argomenti trattati e si considera l'evolversi della mentalità umana e l'apertura a nuove possibilità e visioni con i conseguenti interventi rinvenuti nell'ambito penitenziario, si possono rilevare diversi miglioramenti e riconoscimenti che in passato non sarebbero stati neanche valutati. Diviene sempre più necessario dare importanza all'aspetto psico-fisico dei soggetti in stato di detenzione e alle prospettive di vita intramurarie ma anche future, non ostacolando le associazioni, i progetti e gli interventi che già esistono ed espandendo sempre più il loro operato in tutta la nazione.

Non basta quindi offrire alcuni corsi di formazione o semplicemente permettere agli individui in esecuzione penale di servire i propri compagni o preparare loro da mangiare, ma è fondamentale la presenza delle figure professionali come psicologi, educatori e operatori sanitari che, in equipe, si impegnano a limitare gli effetti negativi della carcerazione e a garantire percorsi di formazione completi e l'acquisizione di reali competenze utili alla reintegrazione.

Nel corso di questo elaborato sono stati analizzati diversi elementi importanti al fine di comprendere le problematiche affrontate nella vita dei soggetti considerati, i limiti e le lacune del sistema formativo e lavorativo con conseguenti aspetti legali, psicologici e sociali. Com'è già stato discusso, le norme per la tutela dei diritti in ambito penitenziario contengono molti aspetti irrisolti e non vengono sempre osservate; da ciò si evince che c'è ancora molto lavoro da fare per offrire alle persone sottoposte alla prigionia un futuro dignitoso e la possibilità di un autentico riscatto.

Dovrebbe essere a questo punto consolidata e riconosciuta la funzione rilevante dell'istruzione e della formazione come strumenti per offrire alla persona in stato di detenzione, che potrebbe non averla avuta in altri contesti esistenziali, l'occasione di dare spazio a tutto quel bagaglio di conoscenze che aprono alla riflessività, alla scelta consapevole del proprio essere ed a sviluppare il desiderio del proprio divenire.

Gran parte delle politiche e delle specifiche normative penitenziarie però sono più concentrate sul contenimento dei soggetti al di fuori della società e sulla sicurezza nazionale rispetto che al migliorare un ambiente poco stimolante, retrogrado, coercitivo e standardizzato che può provocare solo sovraffollamento anche a causa delle recidive.

Una delle soluzioni possibili, attualmente, sarebbe aumentare gli incentivi della legge Smuraglia, distribuirli correttamente a tutte le regioni, tenendo conto del numero di soggetti in stato di detenzione, delle percentuali di recidiva e del sovraffollamento carcerario. Allo stesso tempo si potrebbero introdurre pene non detentive per reati di misura minore che non fanno altro che sottrarre spazio alla pena detentiva, relegata ad extrema ratio. In questo modo si potrebbe superare l'idea deterministica, ormai ben radicata, secondo cui la funzione del sistema penale deve essere, prima di tutto, quella di controbilanciare il dolore causato da chi ha commesso un crimine con altrettanto male inflitto, in termini di trattamento e durata, della detenzione. Ciò di cui il sistema ha realmente bisogno è un vero cambiamento, che sia in grado di permettere al sistema sanzionatorio italiano di uscire dalla situazione di arretratezza ed ineffettività in cui si trova, attraverso più attenzione nelle scelte normative di formazione e rieducazione in generale. In conclusione si assume che se le forze politiche ponessero attenzione al vero bene comune, costituito oltre che dalla sicurezza nazionale anche dall'insegnamento e dal recupero psicologico e sociale dei soggetti in stato di detenzione, potrebbe rendere il territorio italiano e il suo sistema penale realmente efficaci, promuovendo una vera inclusione sociale e lavorativa.

Bibliografia

Ashforth, B. E., & Saks, A. M. (2000). *Personal control in organizations: A longitudinal investigation with newcomers*. *Human Relations*, 53(3), 311-339.

Barone A. (2021), 'Al via il Festival dell'economia carceraria: tutto il meglio del social business'. *Giustizia newsonline*.

Cavotta, V., & Rosini, M. (2021). Carcere, lavoro e impresa sociale: Verso una effettiva rieducazione dei detenuti?. *Impresa Sociale*, (1), 60-68

Costituzione Italiana

Dichiarazione universale dei diritti umani (1948)

Ferraro, S. (2013). *La pena visibile*. Rubbettino Editore

Ferrel J., Sanders C. (1995), *Cultural Criminology*, Northeastern University Press, Boston.

Foucault, M. (1976). Sorvegliare e punire. *Foucault*, 21.

Grevi, Scritti sul processo penale e sull'ordinamento penitenziario, V. III, Padova, CEDAM, 2012.)

Hogg M. A., Vaughan G. M., Arcuri L. (2012), *Psicologia sociale. Teorie e applicazioni*. Pearson.

Lam, C. S., Wiley, A. H., Siu, A., & Emmett, J. (2010). Assessing readiness to work from a stages of change perspective: implications for return to work. *Work*, 37(3), 321-329.

Magliaro A. (2015), *Biscotti e t-shirt, seconda chance per i detenuti. Quando il carcere fa la cosa giusta*, Ansa Magazine, n.56.

Mancaniello, M. R. (2020). Istruzione e Formazione nelle realtà penitenziarie italiane al tempo del coronavirus: una riflessione sulla didattica a distanza. Tra limiti e opportunità. *Studi sulla Formazione/Open Journal of Education*, 23(2), 223-234

Manconi, L., & Zagrebelsky, G. (2015). *Abolire il carcere*. Chiarelettere.

Nova M., Specchio G. (2021), *Siamo ancora lontani dalla rieducazione del condannato*. Ristretti.

Vespa F. (2016), *Dolci Evasioni, Malefatte e la Banda Biscotti: s'inaugura oggi il negozio di prodotti dal carcere*, La Stampa, 27 ottobre.

Vianello, F., & Sbraccia, A. (2014). *Sociologia della devianza e della criminalità*. Gius. Laterza & Figli Spa.

Richardson M. S. (1993). Work in people's lives: A location for counseling psychologists. *Journal of counseling psychology*, 40(4), 425.

Rossi P. (2011), Teoria, prassi e sprazzi sull'inclusione sociale attraverso il lavoro di carcerati ed ex carcerati in "MINORIGIUSTIZIA" 1/2011, pp 163-167, DOI: 10.3280/MG2011-001017

Ruotolo M. (2002), *Diritti dei detenuti e costituzione*. G. Giappichelli editore, Torino.

Santoro E. (Ed.). (2010). *Diritto come questione sociale*. G Giappichelli Editore.

Sitografia

Antigone (2017), *Torna il carcere*, XIII Rapporto sulle condizioni di detenzione, antigone.it

<https://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/01-numeri-del-carcere/>

Antigone (2019), *Prendiamoci la libertà*, Cosa fare una volta fuori dal carcere. La Mini guida di Antigone, antigone.it

<https://www.antigone.it/upload2/uploads/docs/Prendiamocilalibertaguida.pdf>

Art. 21 Legge sull'ordinamento penitenziario, Titolo I, Capo III – Modalità del trattamento.

<https://www.brocardi.it/legge-ordinamento-penitenziario/titolo-i/capo-iii/art21.html>

Azienda Pubblica di Servizi alla persona (2021), *Carcere ed ex persone detenute: come si può intervenire per contenere i rischi di recidiva*. ASP città di Bologna.

<https://www.aspbologna.it/liberi-dentro-eduradio/servizi-erogati/inclusione-sociale/liberi-dentro-eduradio/carcere-ed-ex-persone-detenute-come-si-puo-intervenire-per-contenere-i-rischi-di-recidiva>

Bartolozzi R. (2012), *Condannati alla disoccupazione: l'andamento del lavoro penitenziario*. Antigone, anno VII, n. 1/2012, pp. 107-117

<https://www.antigone.it/rivista-archivio/1-2012.def.pdf>

Caputo G. (2012), *Detenuti e diritti sociali: un welfare povero per i poveri*. Antigone, anno VII, n. 1/2012, pp. 98-106.

<https://www.antigone.it/rivista-archivio/1-2012.def.pdf>

Centro Regionale di Programmazione (2019), *Modello, completo di istruzioni, per la presentazione dei Progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale Inclusione 2014-2020*. Regione autonoma della Sardegna.

<https://delibere.regione.sardegna.it/protected/47592/0/def/ref/DBR47585/>

Cisco News Network (2020), *Colloqui virtuali per i detenuti delle carceri italiane con il supporto di Cisco Webex*. The EMEAR Network.

<https://news-blogs.cisco.com/emear/it/2020/03/24/colloqui-virtuali-per-i-detenuti-delle-carceri-italiane-con-il-supporto-di-cisco-webex/>

Giunta Regionale Abruzzo (2022), PON INCLUSIONE 2014-2020. Prog. 3603/22, Determinazione DPA011/ 13.

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/europa/PON/Pon-inclusione/20220322_determina_dpa011_13_avviso-signed.pdf

Marcianò A. (2019), *Dignità e tutele del lavoro dei detenuti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria*. Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni. 3, pp 39-70. <http://www.lavoropubblicheamministrazioni.it/dignita-tutele-lavoro-detenuti-amministrazione-penitenziaria>

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2019), *Modelli sperimentali di intervento per il lavoro e l'inclusione attiva delle persone in esecuzione penale Regione Toscana*. Pon inclusione.

<https://www.regione.toscana.it/-/modelli-sperimentali-di-intervento-per-il-lavoro-e-l-inclusione-attiva-delle-persone-in-esecuzione-penale-le-colonie-agricole-in-toscana>

Chander O., Volpato P., Rozestraten N., Mosca D., Bisterzo G. (2018), *Un mondo parallelo, oltre le mura del carcere*. General Course – “Diritti umani e inclusione”
http://www.antoniocasella.eu/nume/Chander_2018.pdf

Cuomo S. (2022), Carcere e inclusione lavorativa: l'esperienza della Cisco Networking Academy. E&m PLUS. Articolo 3

Fondazione CON IL SUD (2019), Bando “E vado a lavorare”, Schede progetti finanziati.

https://www.fondazioneconilsud.it/wp-content/uploads/2019/11/Progetti_E-vado-a-lavorare.pdf

Fondazione CON SUD (2019), *Carceri: 8 progetti per il reinserimento socio-lavorativo dei detenuti*.

<https://www.fondazioneconilsud.it/news/carceri-8-progetti-per-il-reinserimento-socio-lavorativo-dei-detenuti/>

Global Education Monitoring Report Summary, 2020, *Inclusion and education: all means all*.

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373721/PDF/373721eng.pdf.multi>

D. Alborghetti, M. Zanga (2012), Il lavoro in carcere tra crisi e prospettive.

L'esperienza di Bollate. Bollettino Adapt. Disponibile al sito:

<https://www.cateringabc.it/uploads/dicono/bollettinoadapt12092012.pdf>

Maculan A., Santorso S. (2012), *Gli operatori carcerari in Italia: qualche riflessione sugli educatori e sugli agenti di polizia penitenziaria*. Antigone, anno VII, n. 1/2012, pp. 84-97.

<https://www.antigone.it/rivista-archivio/1-2012.def.pdf>

Ministero della Giustizia (2020), *Impresa: assumere persone proveniente dalla detenzione*.

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_4_25.page

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2020), Progetto M.I.L.I.A. - Modelli sperimentali di intervento per il lavoro e l'inclusione attiva delle persone in esecuzione penale. Pon inclusione, intervento sociale e non discriminazione, detenuti.
<https://poninclusione.lavoro.gov.it/areeintervento/interventosocialenondiscriminazione/Pagine/Detenuti.aspx>

Torresan E. (2018), *Carcere e lavoro: alcune opportunità ma solo per pochi*. Bottom Up.
<https://thebottomup.it/2018/12/19/carcere-lavoro-cooperative/>

Palombarini G. (2013), *Politica criminale e dignità dei detenuti*. Questione Giustizia.
https://www.questionegiustizia.it/articolo/politica-criminale-e-dignita-dei-detenuti_08-03-2013.php

Razzi M. (2022), *Rapporto Antigone: le carceri italiane ancora troppo affollate e poco efficaci*. *La Repubblica*.
https://www.repubblica.it/cronaca/2022/04/28/news/rapporto_antigone_le_carceri_italiane_ancora_troppo_affollate_e_poco_efficaci-347221649/